

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 43

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

18 febbraio 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Comitato delle regioni	
	56ª sessione plenaria del 29 e 30 settembre 2004	
2005/C 43/01	Parere del Comitato delle regioni in merito alla Valutazione di medio periodo della strategia di Lisbona: — Comunicazione della Commissione che rafforza l'attuazione della strategia europea per l'occupazione — Proposta di decisione del Consiglio concernente gli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri — Raccomandazione per una raccomandazione del Consiglio concernente l'attuazione delle politiche dell'occupazione degli Stati membri	1
2005/C 43/02	Parere del Comitato delle regioni, sul tema I frontaliere La situazione a dieci anni dalla creazione del mercato interno: problemi e prospettive	3
2005/C 43/03	Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Aumentare il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani e differire l'uscita dal mercato del lavoro	7
2005/C 43/04	Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo — Prevenzione della criminalità nell'Unione europea	10

IT

2005/C 43/05	Parere del Comitato delle regioni in merito al Progetto di decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 86 del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, al Progetto di direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e al Progetto di disciplina comunitaria degli aiuti di Stato sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico	13
2005/C 43/06	Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno	18
2005/C 43/07	Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione - Seguito del processo di riflessione di alto livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea e alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Modernizzare la protezione sociale per sviluppare un'assistenza sanitaria ed un'assistenza a lungo termine di qualità, accessibili e sostenibili: come sostenere le strategie nazionali grazie al «metodo aperto di coordinamento»	22
2005/C 43/08	Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza dei porti	26
2005/C 43/09	Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano	35
2005/C 43/10	Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Rafforzamento della capacità di protezione civile dell'Unione europea»	38
2005/C 43/11	Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio sul tema: Seguito del Libro bianco «Nuovo impulso per la gioventù europea» — Proposta di obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani a seguito della risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù e alla Comunicazione della Commissione al Consiglio sul tema: Seguito del Libro bianco «Nuovo impulso per la gioventù europea» — Proposta di obiettivi comuni per una migliore comprensione e conoscenza dei giovani a seguito della risoluzione del 27 giugno 2002 relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù	42

II

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

56ª SESSIONE PLENARIA DEL 29 E 30 SETTEMBRE 2004

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Valutazione di medio periodo della strategia di Lisbona:

- **Comunicazione della Commissione che rafforza l'attuazione della strategia europea per l'occupazione**
- **Proposta di decisione del Consiglio concernente gli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri**
- **Raccomandazione per una raccomandazione del Consiglio concernente l'attuazione delle politiche dell'occupazione degli Stati membri**

(2005/C 43/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il documento intitolato *Valutazione di medio periodo della strategia di Lisbona: Comunicazione della Commissione che rafforza l'attuazione della strategia europea per l'occupazione, Proposta di decisione del Consiglio concernente gli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri, Raccomandazione per una raccomandazione del Consiglio concernente l'attuazione delle politiche dell'occupazione degli Stati membri* (presentato dalla Commissione) COM(2004) 239 def. – 2004/0082 (CNS),

viste la decisione della Commissione europea del 7 aprile 2004 e la decisione del Consiglio del 16 aprile 2004 di consultarlo a norma dell'articolo 265, paragrafo 1, e dell'articolo 128 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 5 aprile 2004, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio progetto di parere (CdR 152/2004, riv. 1) adottato il 6 luglio 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatrice: **Pauliina Haijanen**, membro del consiglio regionale della Finlandia sudoccidentale, primo vicepresidente del consiglio comunale di Laitila (FI/PPE),

ha adottato il seguente parere in data 29 settembre 2004, nel corso della 56a sessione plenaria.

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

Priorità generali della strategia di Lisbona

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1 **reputa** che nell'attuazione della strategia di Lisbona occorrerebbe dedicarsi anzitutto a migliorare la situazione occupazionale e la competitività. Piuttosto che avviare nuovi processi e fissare nuovi obiettivi, ci si dovrebbe concentrare sull'applicazione efficace delle decisioni già prese;

1.2 **ritiene importante** che i punti di partenza della strategia di Lisbona siano: un contesto macroeconomico sano, fondato sulla sostenibilità della finanza pubblica e una politica economica orientata allo sviluppo sostenibile;

1.3 **ritiene importante** che, nell'ambito della strategia di Lisbona, la politica economica, quella occupazionale, quella sociale, quella ambientale e quella dell'istruzione e della ricerca vengano considerate come elementi integrati e complementari, che favoriscono l'aumento della competitività, la crescita economica e la coesione sociale. Bisognerebbe inoltre approfondire l'interazione reciproca tra la protezione sociale, gli orientamenti di politica economica e il processo occupazionale;

1.4 **considera** che per accrescere la competitività dell'UE, favorire gli investimenti e far nascere nuovi posti di lavoro sia essenziale sostenere il rinnovamento strutturale e le azioni di ricerca e innovazione, promuovere l'imprenditorialità e sviluppare l'istruzione e la formazione;

1.5 **ritiene** che l'invecchiamento della popolazione comporti sfide importanti per la sostenibilità dei bilanci pubblici e per lo sviluppo dei servizi, e che ciò renda necessarie misure efficaci per migliorare la vita lavorativa e favorire la permanenza al lavoro;

1.6 **reputa** che le amministrazioni regionali e locali abbiano un ruolo primario e importanti funzioni concrete nel realizzare la strategia di Lisbona e nel renderla più efficace, ma ritiene che tale potenziale non sia stato adeguatamente sfruttato.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Valutazione intermedia della strategia di Lisbona

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1 **ritiene essenziale** che nell'attuazione della strategia di Lisbona si dedichi maggiore attenzione alle interazioni tra i vari livelli di esecuzione e allo sviluppo dei meccanismi amministrativi, in maniera da rendere possibile la costituzione di partenariati e la partecipazione fattiva delle amministrazioni regionali e locali;

2.2 **accoglie** con favore gli obiettivi definiti dal Consiglio europeo di primavera per la valutazione intermedia della strategia di Lisbona e **propone** che tale valutazione comprenda un esame critico dell'applicazione delle prassi amministrative e del valore aggiunto apportato dal decentramento amministrativo all'attuazione della strategia;

2.3 **considera** che nell'applicazione del metodo di coordinamento aperto bisognerebbe seguire un approccio decentrato, che dia alle amministrazioni regionali e locali reali opportunità di elaborare strategie proprie, che a loro volta dovrebbero rappresentare delle componenti della strategia nazionale. I piani di attuazione nazionali dovrebbero contenere un quadro concreto che indichi come le amministrazioni regionali e locali hanno partecipato alla definizione dei progetti e come prenderanno parte alla loro esecuzione;

2.4 **sottolinea** che occorrerebbe semplificare il metodo aperto di coordinamento in modo da concentrarsi non già su obiettivi particolareggiati e su indicatori di prestazione, bensì piuttosto su orientamenti strategici di ampio respiro e sulla loro concreta ed efficace attuazione;

2.5 **ritiene importante** che i nuovi quadri finanziari dell'Unione e l'azione dei fondi strutturali siano collegati più strettamente all'attuazione della strategia di Lisbona.

Rafforzare la strategia per l'occupazione

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.6 **condivide** il punto di vista della Commissione, secondo cui non occorre modificare gli orientamenti bensì dedicarsi ad attuare più efficacemente quelli esistenti;

2.7 **ritiene** che in alcuni casi sarebbe opportuno che vengano rivolte agli Stati membri, oltre alle raccomandazioni specifiche nazionali, delle raccomandazioni comuni, conformemente all'invito formulato dal gruppo di lavoro guidato da Wim Kok. In tali casi bisognerebbe chiarire la relazione tra dette raccomandazioni comuni e gli obiettivi generali adottati nel 2003;

2.8 **ritiene** che non sia stato sufficientemente seguito l'invito, contenuto negli orientamenti adottati nel 2003, a promuovere la partecipazione dei soggetti regionali e locali allo sviluppo e all'attuazione degli orientamenti;

2.9 **ritiene necessario** che venga dato maggior rilievo alle procedure di gestione nell'ambito della strategia per l'occupazione e venga eseguita una valutazione critica dell'esecuzione di tali procedure nella relazione comune sull'occupazione del 2005;

2.10 **accoglie** con favore la raccomandazione della Commissione in tema di strategie di invecchiamento attivo, ma **ritiene** che la politica occupazionale dovrebbe concentrarsi maggiormente su come migliorare l'offerta di mano d'opera, ad esempio dedicando più attenzione alle donne, agli anziani, ai giovani, ai disabili e agli immigranti o promuovendo la salute e la capacità di azione dell'intera popolazione;

2.11 **ritiene** che le riforme strutturali del mercato del lavoro e le modifiche del sistema fiscale e di prestazioni sociali dovrebbero essere realizzate in maniera da incoraggiare lo svolgimento di un'attività professionale e la permanenza nel mercato del lavoro;

2.12 **ritiene importante** aiutare i nuovi Stati membri a sviluppare i loro mercati del lavoro anche rafforzando la capacità delle amministrazioni locali e regionali e sostenendo la cooperazione e lo scambio di esperienze tra il livello locale e regionale dei vecchi e dei nuovi Stati membri.

Bruxelles, 29 settembre 2004.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB

Parere del Comitato delle regioni, sul tema I frontaliere La situazione a dieci anni dalla creazione del mercato interno: problemi e prospettive

(2005/C 43/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 10 febbraio 2004, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere sul tema «I frontaliere – La situazione a dieci anni dalla creazione del mercato interno: problemi e prospettive», conformemente all'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, e in particolare il titolo III «Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali», capo 1 «I lavoratori», articoli 39 e 42, e capo 2 «Il diritto di stabilimento», articolo 43,

viste le disposizioni relative al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, che fanno parte delle norme sulla libera circolazione delle persone e dovranno contribuire al miglioramento dello standard di vita e delle condizioni di lavoro,

visto il regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (nella versione modificata in corso di adozione),

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità,

viste le sentenze della Corte di giustizia relative alla questione dei lavoratori frontaliere e all'accesso transfrontaliero a prodotti e servizi sanitari, nonché la decisione in materia di diritto del lavoro e reintegrazione professionale,

visto il terzo punto all'ordine del giorno della riunione del 1° dicembre 2003 del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori): Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (riforma del regolamento (CEE) n. 1408/71),

vista la posizione comune del Consiglio, del 28 gennaio 2004, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

vista la decisione adottata dal Consiglio europeo a Copenaghen il 13 dicembre 2002 in merito all'adesione di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria all'UE il 1° maggio 2004, e considerata la riunione informale del Consiglio europeo tenutasi il 16-17 aprile 2003 ad Atene e incentrata sulla firma dei Trattati di adesione e sulla Conferenza europea,

visti gli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale, e più precisamente quelli del dicembre 1991 con l'Ungheria e la Polonia, quelli del febbraio 1995 con Romania, Bulgaria, Repubblica ceca e Slovacchia, quelli del febbraio 1998 con Estonia, Lettonia e Lituania e del febbraio 1999 con la Slovenia, nonché gli accordi di associazione in vigore dal 1964 con la Turchia, dal 1971 con Malta e dal 1973 con Cipro,

viste le prospettive di adesione concretizzate dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 nei «criteri di Copenaghen»,

visto il Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 («Trattato di Maastricht»), in virtù del quale ogni Stato europeo può domandare di diventare membro dell'Unione,

visto il proprio progetto di parere (CdR 95/2004 riv. 1) adottato in data 30 aprile 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatore: Karl-Heinz Lambertz, ministro-presidente della Comunità di lingua tedesca del Belgio (BE/PSE)),

considerando quanto segue:

- 1) a norma del regolamento (CE) n. 1408/71 il termine «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che eserciti una attività professionale nel territorio di uno Stato membro, risieda nel territorio di un altro Stato membro e ritorni regolarmente ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza.
- 2) La libera circolazione dei lavoratori dipendenti e la parità del loro trattamento in termini di condizioni di lavoro e di impiego (retribuzione, tutela contro il licenziamento, reinserimento professionale, agevolazioni fiscali e sociali ecc.) vengono definite soprattutto nel regolamento (CEE) n. 1612/68.
- 3) Il principio della parità di trattamento vale per tutti i lavoratori frontalieri (e migranti) che lavorano e risiedono nell'Unione.
- 4) Nel campo della protezione sociale si applicano il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il relativo regolamento (CEE) n. 574/72 recante le modalità di applicazione, i quali hanno l'obiettivo di coordinare i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri.
- 5) A norma di tali regolamenti ai lavoratori frontalieri, in linea di principio, si applicano le norme e i regolamenti dello Stato in cui essi svolgono l'attività professionale.
- 6) L'adesione all'UE di 10 paesi dell'Europa centrale e orientale creerà una nuova situazione per quanto riguarda, da un lato, l'immigrazione (lavoratori migranti) e il fenomeno dei frontalieri e, dall'altro, l'impatto previsto sul mercato del lavoro europeo.
- 7) In seguito all'allargamento i territori situati alle frontiere orientali degli Stati membri dell'UE, ad esempio in Austria e in Germania, sono particolarmente esposti dal punto di vista geografico. Essi, infatti, confinano direttamente con la Slovenia, la Slovacchia, l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica ceca e, in un primo tempo, devono aspettarsi quindi un aumento del flusso di lavoratori frontalieri. Le conseguenze dell'allargamento dell'UE possono però essere anche l'occasione per regolare i flussi migratori finora illegali e per fare in modo che essi non siano più circoscritti solo alle regioni di confine, ma si dirigano piuttosto verso territori in cui vi è una carenza di manodopera.
- 8) L'allargamento dell'UE comporterà ulteriori ostacoli amministrativi, giuridici e fiscali alla mobilità dei lavoratori frontalieri, oltre a quelli già esistenti,

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 29 settembre 2004, nel corso della 56a sessione plenaria.

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1 rileva quanto segue:

1.1.1 a seconda dei criteri applicati in campo fiscale e sociale nello Stato di residenza o in quello in cui viene svolta l'attività professionale e dello status di frontaliero attivo o non attivo, il termine «frontaliero» riflette realtà distinte a seconda delle diverse regioni di confine. Per questo termine non vi è quindi una definizione universalmente valida che comprenda sia l'aspetto fiscale e giuridico che quello sociale;

1.1.2 non esiste assolutamente alcun coordinamento a livello comunitario degli accordi sulla imposizione fiscale, né tra gli accordi fiscali e quelli sociali relativamente all'attività frontaliera, nonostante i notevoli risultati ottenuti in ambito sociale grazie al regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e al regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;

1.1.3 a livello comunitario non esistono definizioni delle condizioni per l'erogazione delle prestazioni in quanto non vi sono criteri comuni relativi, ad esempio, all'uso del termine «inabilità al lavoro», alla valutazione del grado di invalidità o alle differenze che ancora sussistono tra i sistemi di calcolo dei periodi di assicurazione;

1.1.4 il principio della parità di trattamento dei frontalieri in base al criterio «vivere e lavorare nell'Unione europea» è invero garantito e ne esiste una definizione, per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, contenuta nel regolamento (CEE) n. 1612/68; tuttavia, all'atto pratico, esso non è sempre applicato correttamente;

1.1.5 le pratiche nazionali ostacolano la libera circolazione garantita ai lavoratori frontalieri e migranti; pertanto la Corte di giustizia europea, basandosi soprattutto sul disposto degli articoli 39, 42 e 43 del Trattato CE, aiuta i frontalieri colpiti dalla discriminazione a far valere i propri diritti nei confronti di decisioni e regolamenti nazionali, e definisce in tal modo il diritto sociale europeo;

1.1.6 il regolamento n. 1408/71 è diventato molto ampio, complicato e poco trasparente a causa delle numerose aggiunte apportate nel corso degli anni per tener conto dell'evoluzione delle norme nazionali, per migliorare talune disposizioni, colmare le lacune o disciplinare la posizione assicurativa di determinate categorie di persone;

1.1.7 mancando indicazioni omogenee da parte dei singoli Stati membri, non esistono dati statistici affidabili in grado di fornire un quadro completo dei frontalieri a livello europeo;

1.1.8 approssimativamente, nell'Unione europea meno dello 0,5 % dei lavoratori sono frontalieri;

1.1.9 manca una gestione comune e lungimirante dei problemi specifici e ulteriori previsti per i frontalieri dei nuovi Stati membri; tale gestione deve andare oltre l'attività di informazione svolta dagli uffici EURES;

1.2 *reputa quanto segue:*

1.2.1 i progressi nella costruzione europea devono tradursi anche in progressi nella realizzazione della libera circolazione delle persone e questo deve diventare uno dei principali compiti comuni di tutti gli Stati membri e dell'Unione europea;

1.2.2 la questione di come mai in Europa, dopo il completamento del mercato interno e l'introduzione della moneta unica, continuino ad esservi così pochi frontalieri è importante. A questo proposito va fra l'altro migliorato l'accesso delle persone in cerca di lavoro e dei datori di lavoro a un servizio d'informazione e consulenza in grado di agevolare la mobilità della manodopera e la trasparenza del mercato del lavoro nell'Unione europea;

1.2.3 in tal modo la visione di un'Europa unita, soprattutto nelle regioni di confine - che devono essere l'avanguardia e il motore del processo di integrazione - perde credibilità;

1.2.4 con l'adesione all'UE dei 10 paesi dell'Europa centrale e orientale, la questione dei lavoratori frontalieri e migranti apparirà complessivamente sotto un'altra luce, soprattutto nelle regioni attualmente situate ai confini orientali; a tale proposito si dovrebbe quindi rafforzare con urgenza una gestione lungimirante degli sviluppi prevedibili;

1.3 *accoglie con favore:*

1.3.1 l'iniziativa della Commissione europea volta a ridurre gli ostacoli relativi alla mobilità dei lavoratori nell'Unione europea e a garantire i diritti di previdenza sociale di tutte le persone interessate, nonché la riforma - già approvata - dei regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004, che dovrebbe apportare dei miglioramenti, in modo particolare per i frontalieri, per quanto riguarda la copertura sanitaria e gli assegni familiari;

1.3.2 il coordinamento, auspicato dalla Commissione europea, dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, che deve avvenire nell'interesse dei cittadini europei e della costruzione di un'Europa sociale;

1.3.3 la decisione n. 189 della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 18 giugno 2003, che introduce la tessera sanitaria europea in sostituzione dei moduli necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle cure sanitarie durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza;

1.3.4 la posizione comune del Consiglio, del 28 gennaio 2004, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

1.4 *reputa quanto segue:*

1.4.1 le proposte di miglioramento però, anche una volta attuate, non risolveranno affatto tutti gli ostacoli in materia;

1.4.2 con l'allargamento potrebbero sorgere ulteriori problemi, ma potrebbero anche aprirsi nuove possibilità, per quanto riguarda la questione dei frontalieri;

1.4.3 la definizione di una legislazione comune europea in campo sociale non andrebbe lasciata in misura preponderante alla Corte di giustizia, ma si dovrebbe piuttosto contribuire in modo attivo a risolvere i problemi dei frontalieri;

1.4.4 proprio le regioni di confine dipendono in larghissima misura per il loro sviluppo economico dal mercato del lavoro transfrontaliero; questo vale anche e soprattutto per le nuove regioni frontaliere in seguito all'allargamento dell'UE.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1 **raccomanda** alla Commissione europea di trasmettere tutte le informazioni sui problemi incontrati dai frontalieri ad uno degli organismi già esistenti, ad esempio alla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti prevista dal regolamento (CEE) n. 1408/71 o al comitato tecnico incaricato di assicurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri in materia di libera circolazione e di occupazione dei lavoratori previsto dal regolamento (CEE) n. 1612/68;

2.2 **propone** che l'organismo che assume tale compito:

2.2.1 ottenga e raccolga le informazioni da tutte le istituzioni e organi politici pertinenti, ad esempio:

2.2.1.1 le informazioni sui settori di attività che riguardano gli Stati membri dell'UE, gli Stati dell'EFTA e dello SEE e i paesi con cui l'UE ha concluso accordi bilaterali che comprendano anche il settore della libera circolazione delle persone,

2.2.1.2 quelle relative alla convenzione del Benelux,

2.2.1.3 quelle riguardanti gli sforzi posti in essere tra tutti gli Stati membri,

2.2.1.4 quelle relative alle regolamentazioni ed accordi comunitari e alle esperienze della Commissione europea (DG V),

2.2.1.5 quelle dell'Associazione delle regioni frontaliere europee e

2.2.1.6 quelle delle organizzazioni e dei vari responsabili che si occupano della problematica dei frontalieri e contribuiscono a ridurre gli ostacoli relativi al diritto di libera circolazione delle persone.

2.2.2 Propone inoltre che tale organismo valuti in che modo, sulla base degli accordi vigenti, si possano sfruttare tali esperienze per ridurre gli ostacoli alla mobilità delle persone all'interno dell'UE e migliorare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, promuovendo così in modo più efficace la costruzione di un'Europa sociale, anche tenuto conto del recente allargamento dell'UE.

2.2.3 Al tempo stesso andrebbero evitate sovrapposizioni con organismi già esistenti come ad esempio l'agenzia per le questioni dell'immigrazione e l'ufficio Schengen. L'obiettivo è quello di:

2.2.3.1 promuovere e coordinare complessivamente il flusso di informazioni e la cooperazione tra tutti gli attori;

2.2.3.2 portare avanti le rilevazioni statistiche comunitarie del fenomeno dei frontalieri;

2.2.3.3 elaborare una proposta in merito a una definizione comunitaria di frontalieri attivi e passivi e di lavoratori migranti dal punto di vista della legislazione sociale e fiscale;

2.2.3.4 formulare proposte per il miglioramento delle informazioni e della formazione delle amministrazioni competenti in merito alla questione dei frontalieri;

2.2.3.5 elaborare proposte per la semplificazione e il completamento dei regolamenti in materia;

2.2.3.6 promuovere la creazione di servizi regionali transfrontalieri per i problemi dei frontalieri, che di propria iniziativa possono costituire piccoli gruppi di lavoro di durata limitata per trattare problemi puntuali in materia di riduzione degli ostacoli incontrati dai frontalieri nelle zone di confine europee;

2.3 **propone** che questi servizi regionali transfrontalieri per i problemi dei frontalieri:

2.3.1 siano ubicati presso gli enti territoriali attivi a livello transfrontaliero o presso gli uffici EURES esistenti;

2.3.2 rilevino la situazione specifica delle singole regioni di confine ed elenchino problemi concreti;

2.3.3 valutino se i regolamenti, gli accordi e i progetti di legge nazionali o internazionali in corso di elaborazione tengano conto dei problemi dei frontalieri;

2.3.4 segnalino, se del caso, ai servizi nazionali o sovranazionali competenti eventuali conseguenze negative per la libera circolazione dei lavoratori migranti dell'attuazione dei regolamenti, degli accordi e dei progetti di legge nazionali o internazionali in corso di elaborazione e propongano soluzioni alle parti interessate;

2.3.5 in caso di problemi puntuali tra gli Stati membri interessati (ad esempio per quanto riguarda l'accordo sulla doppia imposizione fiscale, l'assicurazione ospedaliera, gli assegni per i figli a carico per le famiglie dei frontalieri ecc.) coinvolgano a livello bilaterale gli specialisti responsabili in materia in seno ai ministeri competenti a livello nazionale, affiancandoli con esperti locali e/o regionali;

2.3.6 suggeriscano ai ministeri competenti, a breve termine, modelli di soluzioni bilaterali a livello amministrativo o legislativo e contribuiscano alla loro attuazione;

2.3.7 siano indirizzati e assistiti da professionisti;

2.4 **propone** che, poiché viene ampliato il campo di attività degli enti territoriali o degli attuali uffici EURES che assistono i summenzionati centri regionali transfrontalieri per i problemi dei frontalieri, le risorse necessarie vengano garantite mediante finanziamenti europei.

Bruxelles, 29 settembre 2004.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Aumentare il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani e differire l'uscita dal mercato del lavoro

(2005/C 43/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Aumentare il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani e differire l'uscita dal mercato del lavoro* (COM(2004) 146 def.),

vista la decisione della Commissione del 3 marzo 2004 di consultarlo su tale argomento, conformemente al disposto dell'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione, presa dal proprio Presidente il 27 gennaio 2004, di incaricare la commissione Politica economica e sociale dell'elaborazione del parere sull'argomento,

vista la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, redatta su richiesta del Consiglio europeo di Stoccolma e intitolata *Accrescere il tasso di attività e prolungare la vita attiva* (COM(2002) 9 def.),

visto il proprio parere in merito alla suddetta relazione della Commissione *Accrescere il tasso di attività e prolungare la vita attiva* (CdR 94/2002 fin), (¹)

vista la comunicazione della Commissione sul tema *Sostegno alle strategie nazionali volte a garantire pensioni sicure e sostenibili attraverso un approccio integrato* (COM(2001) 362 def.),

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma (2001),

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona (2002),

vista la relazione della Commissione al Consiglio *Relazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera: Promuovere le riforme di Lisbona nell'Unione allargata* (COM(2004) 29),

visto il documento di lavoro della Commissione sul tema *The Stockholm and Barcelona targets: Increasing Employment of older workers and delaying the exit from the labour market* (SEC(2003) 429),

vista la relazione della *task force* Occupazione, presieduta da **Wim Kok**, dal titolo *L'occupazione, l'occupazione, l'occupazione: creare più posti di lavoro in Europa*, novembre 2003,

vista la relazione congiunta del Consiglio e della Commissione *Joint Employment Report (JER) 2003-2004 Employment policies in the EU and in the Member States*, 2004,

visto il progetto di parere (CdR 151/2004 riv. 1) adottato dalla commissione Politica economica e sociale in data 6 luglio 2004 (relatore: **Alvaro Ancisi**, consigliere comunale di Ravenna (IT/PPE)),

considerando quanto segue:

- 1) l'invecchiamento attivo e la partecipazione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro sono ambiti di azione prioritari per raggiungere gli obiettivi di crescita economica sostenibile e di coesione sociale fissati dalla strategia di Lisbona nel 2000;
- 2) il Consiglio europeo di Stoccolma nel 2001 ha definito come obiettivo comunitario per il 2010 di elevare al 50 % il tasso medio di occupazione nella fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni;

(¹) GU C 287 del 22.11.2002, pag. 1.

- 3) il Consiglio europeo di Barcellona nel 2002 ha concluso che è necessario aumentare progressivamente di circa 5 anni l'età media alla quale i lavoratori cessano di lavorare nell'Unione europea;
- 4) nonostante l'evoluzione positiva degli ultimi anni, l'UE è ancora molto lontana dal realizzare i due obiettivi prefissati e rischia di fallire l'obiettivo del tasso di occupazione del 70 % definito a Lisbona;
- 5) permangono forti divari tra un paese e l'altro, nonostante un numero crescente di Stati membri stia attuando proprie strategie nazionali, in particolare in termini di riforma delle pensioni;
- 6) la differenza di genere nella partecipazione al mercato è un punto critico e il tasso di occupazione femminile nell'età 55-64 anni è tuttora pari al 30 % circa di media;
- 7) l'invecchiamento della popolazione europea comporta il fatto che gli *over 50* tendano a costituire la percentuale più elevata della forza lavoro potenziale e che una percentuale inferiore di giovani entri nel mercato del lavoro;
- 8) la crescita della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani è fondamentale per sostenere la crescita economica e i sistemi di protezione sociale;
- 9) l'allungamento della durata della vita offre maggiori opportunità di realizzare il proprio potenziale e il prolungamento della vita attiva può consentire un maggior sviluppo delle potenzialità umane,

ha adottato il seguente parere nel corso della 56a sessione plenaria del 29 e 30 settembre 2004 (seduta del 29 settembre 2004).

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI:

1.1 **condivide** la preoccupazione della Commissione, stando alla quale senza drastiche azioni in materia di occupazione della popolazione anziana gli obiettivi occupazionali dell'UE rischiano di fallire;

1.2 **condivide** l'analisi delle condizioni specifiche che devono prevalere sul mercato del lavoro per consentire un prolungamento della vita professionale, quali incentivi finanziari appropriati, buone condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, forme flessibili di organizzazione del lavoro, accesso permanente alla formazione, politiche attive efficaci del mercato del lavoro, miglioramento della qualità del lavoro;

1.3 **apprezza** il fatto che la Commissione ritenga che gli Stati membri debbano adottare misure radicali e definire nell'ambito dell'invecchiamento attivo una politica globale che non solo affronti la riforma dei regimi pensionistici, ma promuova anche l'accesso di tutti alla formazione ed alle politiche attive del mercato del lavoro indipendentemente dall'età ed introduca in misura crescente, durante l'intera vita professionale, condizioni di lavoro tali da assecondare la permanenza al lavoro;

1.4 **giudica** importante l'attenzione dedicata alla necessità di accrescere con strategie specifiche il tasso di occupazione delle donne in età compresa tra i 55 e i 64 anni;

1.5 **è convinto** che le parti sociali svolgano un ruolo determinante nell'adozione delle strategie di invecchiamento attivo e nel contribuire a migliorare la qualità della vita professionale;

1.6 **è convinto** che le politiche e le azioni a livello comunitario possano contribuire a sostenere e diffondere strategie di invecchiamento attivo.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI:

2.1 **sottolinea** che l'occupazione dei lavoratori anziani andrebbe considerata un aspetto normale del mondo del lavoro. Pertanto, nel quadro di una gestione strategica delle risorse umane, è meglio parlare di gestione delle varie fasce di età o di gestione delle diversità piuttosto che considerare i lavoratori anziani un gruppo specifico. Tutte le persone che hanno un'occupazione dovrebbero avere la possibilità di conciliare gli impegni professionali e quelli familiari in tutte le fasi della loro vita lavorativa;

2.2 **condivide** le strategie prioritarie proposte dalla Commissione per favorire una trasformazione culturale profonda che valorizzi lungo tutto l'arco della vita il capitale umano, promuova l'invecchiamento attivo, eviti l'esclusione degli anziani ed incrementi il tasso di occupazione dei lavoratori anziani, componente essenziale dell'offerta di manodopera a fronte della prevista riduzione della popolazione in età attiva;

2.3 **ritiene** tuttavia che ciò non sia sufficiente per valorizzare le potenzialità della popolazione anziana, ma che sia necessario anche il riconoscimento del significativo *contributo degli anziani alle attività di tipo volontario ed informale, socialmente utili*; auspica quindi che venga riconosciuta l'importanza che tutte le attività lavorative - **sia a rilevanza economica che a rilevanza sociale** - hanno per l'economia, per il benessere individuale e per la coesione sociale a livello locale;

2.4 **ribadisce**, in accordo con la Commissione, che per favorire l'occupazione dei lavoratori anziani è fondamentale promuovere lungo tutto il ciclo della vita attiva strategie volte a promuovere buone condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, forme flessibili di organizzazione del lavoro, un accesso permanente alla formazione, un miglioramento della qualità del lavoro, nonché delle politiche attive del mercato del lavoro per assicurare l'occupabilità in qualsiasi fase della vita attiva;

2.5 **ritiene** tuttavia che, per favorire la permanenza, differire l'uscita, facilitare il rientro nel mondo del lavoro delle donne anziane ed accrescere il tasso di occupazione femminile non siano sufficienti le azioni individuate, ma sia necessario *attivare strategie che consentano alle donne lungo tutto il ciclo della vita attiva di conciliare i tempi di lavoro con quelli dell'impegno familiare*;

2.6 **auspica**, considerata la questione posta dalla Commissione relativamente al dato secondo cui non esiste alcuna prova empirica che i giovani lavoratori e i lavoratori anziani siano intercambiabili, che nell'ambito delle strategie individuate si sperimentino *patti di solidarietà intergenerazionali nell'ambito di un'organizzazione flessibile del lavoro* che favorisca l'uscita graduale degli anziani dal mondo del lavoro e ne valorizzi, a vantaggio dei giovani, l'esperienza e competenza professionale;

2.7 **ribadisce** la posizione della Commissione, secondo la quale anche i lavoratori anziani possono trarre beneficio dal loro reinserimento nel mercato del lavoro mediante validi progetti finanziati dal FSE. Le migliori pratiche hanno mostrato che gli ex dirigenti anziani possono sviluppare e aggiornare le proprie competenze al fine di ottenere un impiego in organismi che devono far fronte alla carenza di competenze manageriali nel mercato del lavoro locale;

2.8 **sottolinea** l'importanza di attivare *piani territoriali per l'occupazione che coinvolgano le parti sociali* nel sostenere le opportunità di accesso all'istruzione ed alla formazione durante tutto il ciclo di vita, nel rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro in particolare per quanto riguarda l'orientamento e il reimpiego di disoccupati anziani, nell'individuare azioni capaci di integrare, in termini di benessere e di coesione sociale, le politiche del lavoro, nel promuovere la partecipazione degli anziani ad una vita socialmente attiva;

2.9 nell'ambito di tali strategie, il Comitato delle regioni **sottolinea** la centralità del ruolo degli enti locali e regionali, segnalando in particolare la necessità di porre maggiore attenzione su attività e programmi di loro specifica competenza o interesse, che consentano di non ricadere nella pericolosa dicotomia: anziani lavoratori attivi ed economicamente produttivi / anziani esclusi socialmente;

2.9.1 **sottolinea**, in particolare, che è fondamentale riconoscere le funzioni dei governi locali e regionali nella promozione

di iniziative di lavoro socialmente utile per gli anziani (lavoro volontario gratuito o parzialmente retribuito svolto dagli anziani per la comunità di appartenenza, servizio civile per gli anziani...). Tale tipologia di lavoro a forte rilevanza sociale, oltre a rivestire una grande importanza solidaristica, rafforzare l'inclusione e stimolare la cittadinanza attiva degli anziani, favorire le relazioni intergenerazionali, ecc., può anche accompagnarsi a modalità graduali di uscita dal mercato del lavoro o garantire forme di reimpiego per chi ne sia uscito;

2.9.2 **rileva** che l'obiettivo dell'incremento del tasso di occupazione delle donne tra i 55 e i 64 anni deve necessariamente prevedere un ruolo centrale dei governi locali e regionali nella previsione di servizi di cura e assistenza per i membri dipendenti della famiglia (minori o adulti non autosufficienti), considerando anche che la fascia di età individuata, date le attuali tendenze demografiche, ha comunque forti responsabilità di cura familiari. Inoltre, così come la Commissione auspica nel documento interventi di formazione permanente e di lavoro flessibile lungo tutto l'arco della vita occupazionale per i lavoratori, **raccomanda** di prestare un'uguale attenzione alle strategie formative e organizzative nonché ai servizi educativi, sociali ed assistenziali in grado di consentire alle donne di conciliare durante tutto l'arco della vita attiva gli impegni professionali con quelli di cura familiare;

2.9.3 **giudica** fondamentale la promozione, non solo di strategie nazionali previdenziali e pensionistiche, ma anche di piani territoriali per l'occupazione che responsabilizzino gli enti locali e regionali e che permettano di adottare delle strategie che coinvolgono le parti sociali. Tali piani devono essere capaci di sperimentare politiche innovative aventi come obiettivi la non esclusione degli anziani, l'aumento del loro tasso di occupazione, la valorizzazione economica e sociale delle loro potenzialità. Solo a livello di piani territoriali, che devono essere sostenuti anche da linee di sperimentazione e finanziamento UE, è possibile, infatti, integrare la molteplicità degli aspetti economici e sociali posti dal progressivo invecchiamento della popolazione, da una parte, e dal calo della popolazione attiva, dall'altra.

IL COMITATO DELLE REGIONI, INFINE,

2.10 **ribadisce** l'importanza dello scambio di buone pratiche tra gli Stati membri, in particolare dello scambio di esperienze locali e regionali, e dell'estensione delle iniziative e dei piani di azione comunitari tesi non solo a sollecitare le politiche degli Stati membri in materia di riforma dei sistemi pensionistici e previdenziali, ma anche a sostenere le politiche sociali ed economiche a livello locale tese ad aumentare l'occupazione dei lavoratori anziani.

Bruxelles, 29 settembre 2004.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo — Prevenzione della criminalità nell'Unione europea

(2005/C 43/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI

vista la comunicazione, del 12 marzo 2004, della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo sul tema «Prevenzione della criminalità nell'Unione europea» (COM(2004) 165 def.),

vista la decisione, presa dalla Commissione europea il 22 settembre 2003, di consultarlo su tale argomento, conformemente al disposto dell'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 1° luglio 2003, d'incaricare la commissione Affari costituzionali e *governance* europea dell'elaborazione del parere sull'argomento,

viste le risoluzioni del Parlamento europeo, rispettivamente, del 24 gennaio 1994 sulla criminalità comune nei grandi centri urbani e i suoi legami con la criminalità organizzata ⁽¹⁾ e del 17 novembre 1998 sulla lotta contro la criminalità organizzata ⁽²⁾,

visto il Piano di azione per prevenire il crimine organizzato del 1997 ⁽³⁾,

visto il Piano di azione di Vienna del 3 dicembre 1998 sull'attuazione delle disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ⁽⁴⁾

viste la raccomandazione 1531 (2001) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla sicurezza e la prevenzione della criminalità nelle città: istituzione di un osservatorio europeo e la risoluzione 180 (2004) del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa sulla polizia locale in Europa,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 29 novembre 2000 sul tema «La prevenzione della criminalità nell'Unione europea. Documento di riflessione sugli orientamenti comuni e proposte a favore di un sostegno finanziario comunitario» ⁽⁵⁾,

visto il proprio parere del 20 novembre 2003 sul tema «La dimensione regionale e locale dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia» (CdR 61/2003 fin),

visto il proprio progetto di parere (CdR 355/2004 riv. 2) adottato dalla commissione Affari costituzionali e *governance* europea in data 2 luglio 2004 (relatori: **Mercedes BRESSO**, presidente della provincia di Torino (IT/PSE) e **Michel DELEBARRE**, ex ministro e sindaco di Dunkerque (FR/PSE)),

considerando quanto segue:

- 1) Il Parlamento europeo ha adottato, il 24 gennaio 1994, una risoluzione sulla criminalità comune nei grandi centri urbani e sui suoi legami con la criminalità organizzata e il 17 novembre 1998 una risoluzione relativa agli orientamenti e alle misure di prevenzione della criminalità organizzata in vista dell'elaborazione di una strategia globale di lotta contro la criminalità organizzata.
- 2) Il quadro di riferimento in cui collocare le azioni di prevenzione è dato dalle norme del Trattato istitutivo dello Spazio di libertà, giustizia e sicurezza, che hanno posto le basi di un vero e proprio ordine pubblico europeo in cui i tre obiettivi sono strettamente connessi e da collegare alla Carta dei diritti.

⁽¹⁾ GU C 20 del 24.1.1994.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998.

⁽³⁾ GU C 251 del 15.7.1997.

⁽⁴⁾ GU C 19 del 23.1999.

⁽⁵⁾ COM(2000) 786 def. del 29 novembre 2000.

- 3) L'articolo 29 del Trattato stabilisce che l'obiettivo dell'Unione in questo campo deve essere perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo.
- 4) Nel Piano di azione di Vienna del 1997 si chiedeva che nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam si mettessero a punto misure di prevenzione della criminalità.
- 5) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha concluso che occorre sviluppare le misure di prevenzione della criminalità e lo scambio delle migliori prassi e rafforzare la rete composta dalle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità e la cooperazione tra gli organismi nazionali impegnati in tale prevenzione, precisando che le priorità per tale cooperazione potrebbero essere innanzi tutto la delinquenza giovanile, la criminalità urbana e quella connessa alla droga. A tal fine si auspicava che venisse esaminata la possibilità di un programma finanziato dalla Comunità.
- 6) Vari seminari e conferenze sulla prevenzione della criminalità, specie quelli tenutisi a Stoccolma, Saragozza e Bruxelles nel 1996, a Noordwijk nel 1997, a Londra nel 1998 e nell'Algarve nel 2000 hanno sollecitato lo sviluppo all'interno dell'Unione europea di una rete che potenziasse la cooperazione in materia di prevenzione della criminalità.
- 7) Un passaggio importante nella storia delle varie conferenze promosse dall'Unione europea è rappresentato dalla Conferenza ad alto livello svoltasi nell'Algarve il 4-5 maggio del 2000, in cui venne dato il via al programma Ippocrate e soprattutto si gettarono le basi per la citata comunicazione della Commissione del 29 novembre 2000.
- 8) In tale comunicazione venivano individuati gli elementi di una strategia europea della prevenzione: limitare i fattori che facilitano l'ingresso nell'ambiente della criminalità, in particolare la recidiva, evitare la vittimizzazione, ridurre il sentimento di insicurezza, promuovere e diffondere la cultura della legalità e la cultura della gestione preventiva dei conflitti, prevenire la corruzione attraverso azioni di *good governance*.
- 9) Le politiche vanno impostate attraverso un approccio multidisciplinare costituito da una combinazione di azioni preventive, misure di sicurezza e politiche di accompagnamento di tipo sociale ed educativo nonché di partenariato sul territorio con un ruolo chiave attribuito alle autorità locali.
- 10) In merito a tali principi ed obiettivi è possibile parlare di un «modello europeo» di prevenzione della criminalità in cui l'azione dell'Unione europea, senza sostituirsi ai livelli nazionali, regionali o locali, potrebbe apportare un valore aggiunto significativo «completando la piramide delle responsabilità».
- 11) Nel periodo 1996-2002 il sentimento di insicurezza è cresciuto in Europa, lentamente ma costantemente.
- 12) È necessario coinvolgere l'insieme della società nell'elaborazione di un partenariato tra autorità pubbliche nazionali, locali e regionali, organizzazioni non governative, settore privato e cittadini, visto che le cause della criminalità sono molteplici e devono perciò essere affrontate con misure adottate a vari livelli da gruppi diversi della società, in collaborazione con le parti attive, aventi esperienze e competenze diverse, inclusa la società civile.
- 13) La maggior parte dei reati commessi contro i cittadini dell'Unione europea hanno luogo nelle zone urbane, per cui è necessario dare priorità ad adeguate politiche di integrità a livello urbano,

ha adottato a maggioranza il seguente parere in data 29 settembre 2004, nel corso della 56a sessione plenaria.

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1 **valuta positivamente** il fatto che sia avviato un processo di verifica delle attività della rete in funzione di un rilancio delle politiche di prevenzione a livello europeo rivolte al fenomeno del crimine non-organizzato - definito *volume crime* - e che si identifichino come priorità gli ambiti della criminalità giovanile, urbana e legata al consumo di sostanze stupefacenti, contro le donne e altri gruppi vulnerabili della società, ad esempio i minori, i giovani, gli anziani e gli immigrati;

1.2 **ribadisce** che per gli Stati membri le politiche di prevenzione del crimine costituiscono un ambito in cui l'Unione europea può efficacemente contribuire al conferimento di un vero e proprio «valore aggiunto europeo» alle azioni intraprese a livello nazionale, regionale e locale;

1.3 **sottolinea** la necessità di intendere le misure di prevenzione del crimine come iniziative indirizzate non esclusivamente al fenomeno criminale in senso stretto, ma alla prevenzione dell'insieme dei comportamenti devianti (anti-social behaviour), alla rimozione delle cause che li producono e alla riduzione dei sentimenti di paura e insicurezza dei cittadini;

1.4 **rileva** peraltro con preoccupazione che ci si limita ad affrontare in modo concreto degli aspetti tecnici, come la maggiore specificazione dei tipi di reato di cui occuparsi, senza indicare riferimenti e formulare proposte per ciò che concerne l'aspetto sociale della prevenzione;

1.5 **fa osservare** che la prevenzione del crimine - intesa come insieme di iniziative indirizzate alla prevenzione dei comportamenti devianti, alla rimozione delle cause che li producono e alla riduzione dei sentimenti di paura e insicurezza dei cittadini - riguarda trasversalmente molti settori delle politiche pubbliche: sociali, educative, urbanistiche, di integrazione dell'immigrazione, di sviluppo della partecipazione dei cittadini;

1.6 **ritiene** che la Commissione debba riconoscere i rapporti di interdipendenza che intercorrono tra i fenomeni di criminalità e devianza e i processi di esclusione sociale prodotti dalle trasformazioni economiche e tecnologiche delle società contemporanee, e ritiene che tale riconoscimento debba essere seguito da impegni coerenti nel coordinamento delle politiche;

1.7 **auspica** che venga sottolineata la centralità delle autorità regionali e locali nel supportare le politiche di prevenzione del

crimine degli Stati nazionali, così come la necessità che la Commissione valuti l'opportunità di coinvolgere la pluralità degli attori sociali; occorrerebbe che queste affermazioni si traducessero nel funzionamento concreto di reti EUCPN (European Crime Prevention Network) dando spazio e ruolo a questi attori che oggi sono esclusi;

1.8 **rileva** con preoccupazione che la rete EUCPN non deve limitarsi, pur nella sua debolezza strutturale, ad essere un mero luogo di scambio e di esperienze casuali senza darsi criteri ed obiettivi di lavoro.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1 **richiama l'attenzione** sulle specificità del problema delle percezioni dell'insicurezza, le quali dipendono da variabili che rimandano sì alla criminalità (il rischio effettivo di subire un reato) ma anche a molti altri elementi sociali, psicologici e culturali quali l'età, il sesso, la scarsa fiducia nell'azione delle istituzioni, la precarietà o marginalità delle condizioni sociali, la percezione della crisi della società e dei valori, il ruolo dei mass-media, la scarsa qualità dell'ambiente urbano;

2.2 **chiede** alla Commissione d'introdurre nei programmi già esistenti e, se del caso, in nuovi programmi misure che perseguano una strategia di sostegno allo sviluppo di politiche di sicurezza intese come integrazione di interventi in ambito sociale, urbanistico, educativo e di sviluppo della partecipazione e del senso di comunità dei cittadini; è infatti consapevole del fatto che intervenire per rafforzare il senso di sicurezza delle persone significa investire non solo nella prevenzione del crimine ma anche nella assicurazione sociale e nella cura delle percezioni e delle paure dei cittadini;

2.3 **sottolinea** l'importanza del ruolo dell'Unione europea nel monitoraggio dei fenomeni criminali a livello europeo, nella valutazione delle politiche e delle esperienze nazionali, regionali e locali, nel sostegno alla circolazione tra gli Stati membri delle conoscenze e delle buone pratiche in materia di prevenzione del crimine e di sicurezza urbana;

2.4 **chiede** alla Commissione di tradurre nell'agire concreto dei suoi strumenti la dimensione trasversale e interdisciplinare delle azioni ai fini di una reale prevenzione della criminalità urbana: questioni come la gestione degli spazi pubblici, dei trasporti o dei quartieri sfavoriti sono temi che devono essere al centro delle politiche;

2.5 **chiede** alla Commissione che nel bilancio 2005 figuri la priorità della messa in opera delle politiche regionali e locali e che sia riaffermata sul piano istituzionale la presenza dei comuni e delle regioni;

2.6 **rileva** a tale fine l'importanza del ruolo del Forum europeo per la sicurezza urbana (FESU) per la promozione a livello europeo delle conoscenze in materia di prevenzione del crimine e di sicurezza urbana, in particolare sul piano della valutazione delle politiche pubbliche e della diffusione delle buone pratiche;

2.7 **rileva** l'opportunità di provvedere alla costituzione di un Osservatorio europeo sulla sicurezza urbana - caratterizzato

da una struttura leggera - al fine di dotare l'Unione europea e gli Stati membri di uno strumento comune di raccolta, sistemazione ed elaborazione dei dati in materia di vittimizzazione e di percezioni dell'insicurezza, di promozione e coordinamento delle ricerche, di elaborazione dei contenuti delle politiche di sicurezza sia negli altri settori di competenza dell'UE, sia per la costruzione dei partenariati regionali e locali;

2.8 **chiede** infine alla Commissione di tenere sempre presente la necessità di definire politiche di prevenzione che perseguano efficacemente l'obiettivo della sicurezza dei cittadini senza tradursi nel concreto in una violazione dei diritti fondamentali.

Bruxelles, 29 settembre 2004.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB

Parere del Comitato delle regioni in merito al Progetto di decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 86 del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, al Progetto di direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e al Progetto di disciplina comunitaria degli aiuti di Stato sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico

(2005/C 43/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visti il progetto di decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 86 del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, il progetto di direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e il progetto di disciplina comunitaria degli aiuti di Stato sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico,

vista la lettera del 19 marzo 2004 in cui Mario MONTI, membro della Commissione europea responsabile della politica di concorrenza, sollecitava il parere del Comitato a norma dell'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 26 maggio 2004, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere sull'argomento,

visto l'art. 16 del Trattato che istituisce la Comunità europea, riguardante i servizi di interesse economico generale, nonché gli artt. 2, 5, 73, 81, 86, 87, 88 e 295 del medesimo Trattato,

visto l'art. 36 della Carta europea dei diritti fondamentali, riguardante l'accesso ai servizi di interesse economico generale,

visto l'art. III-6 del progetto di Costituzione per l'Europa,

visto il *Libro bianco sui servizi di interesse generale* (COM(2004) 374 def.),

vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo, CGCE) del 24 luglio 2003, C-280/00 («Altmark Trans»),

visto il proprio parere, del 20 novembre 2003, in merito al *Libro verde sui servizi di interesse generale* (COM(2003) 270 def. - CdR 149/2003 fin) ⁽¹⁾,

visto il proprio parere in merito alla *Comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa* (COM(2000) 580 def. - CdR 470/2000 fin) ⁽²⁾,

visto il progetto di parere (CdR 155/2004 riv. 1) adottato il 6 luglio 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatore: Claudio Martini, presidente della regione Toscana (IT/PSE)),

considerando quanto segue:

- 1) Secondo la sentenza *Altmark Trans*, le compensazioni erogate per la fornitura di servizi di interesse generale non costituiscono aiuti di Stato, e quindi non sono soggette all'obbligo di previa notifica ed all'approvazione della Commissione, però solo se sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni:
 - l'impresa beneficiaria della compensazione deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro,
 - i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente,
 - la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento,
 - in quarto luogo, se in un caso concreto la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non avviene nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e dotata di mezzi adeguati a soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
- 2) La CGCE ha tra l'altro statuito che, anche qualora siano soddisfatti gli altri criteri enunciati nella sentenza *Altmark Trans*, i pagamenti compensativi non sono comunque una forma di aiuto di Stato soggetta a notifica se l'impresa beneficiaria di tali compensazioni è stata scelta nell'ambito di una procedura di appalto pubblico obiettiva e trasparente. In caso contrario, occorre dimostrare che la compensazione stessa non costituisce aiuto di Stato, provando che l'impresa beneficiaria percepisce una sovvenzione pubblica non eccedente i costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e dotata di sufficienti risorse umane, dovrebbe sostenere per fornire un servizio pubblico a un prezzo ragionevole, tenendo conto dei relativi introiti.
- 3) Secondo la sentenza *Altmark Trans*, ogni altra forma di sovvenzione configura un aiuto di Stato ed è quindi soggetta all'obbligo di previa notifica,

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 29 settembre 2004, nel corso della 56a sessione plenaria.

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

Sulla sentenza *Altmark Trans*

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1 **ritiene** che l'intervento del giudice comunitario sia stato tanto più necessario e significativo in quanto il legislatore comunitario non ha ritenuto di dover dettare regole tali da garantire un livello sufficiente di certezza del diritto con riguardo ai servizi di interesse economico generale;

1.2 **apprezza** il fatto che i due primi requisiti posti dalla sentenza *Altmark Trans*, ossia, rispettivamente, quello di una definizione chiara dell'obbligo di servizio pubblico che incombe all'impresa beneficiaria della sovvenzione compensativa e quello di una previa definizione, in modo obiettivo e trasparente, dei parametri sulla base dei quali viene calcolata la sovvenzione

stessa, obblighino gli enti territoriali a sforzarsi di definire meglio il contenuto dei contratti di servizio pubblico, sforzo, questo, che non può che contribuire ad una maggiore trasparenza e responsabilizzazione democratica nella gestione dei servizi di interesse economico generale;

1.3 **constata** che le imprese pubbliche che erogano servizi di interesse economico generale possono incontrare difficoltà nel comprendere il quarto requisito della sentenza *Altmark Trans*, secondo cui «se la scelta dell'impresa da incaricare della gestione di un servizio pubblico non è effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi»;

⁽¹⁾ GU C 73 del 23.3.2004, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 19 del 22.1.2002, pag. 8.

1.4 **manifesta perplessità** sulla definizione economica del concetto di «impresa gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi atti a garantire la fornitura del servizio pubblico». Tale perplessità è tanto più forte in quanto la CGCE, nella sentenza del 3 luglio 2003 sulle cause riunite C-83/01, C-93/01 e 94/01 («Chronopost SA»), ha statuito che un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale può trovarsi «in una situazione molto diversa da quella di un'impresa privata operante in condizioni normali di mercato» (punto 33);

1.5 **ritiene** che la sentenza della CGCE - in particolare con riferimento al terzo e al quarto requisito in essa enunciati - richieda l'adozione di provvedimenti normativi comunitari volti a delimitare l'ambito delle imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse generale tenute a soddisfare i requisiti di cui alla sentenza Altmark Trans; **apprezza** il fatto che la Commissione abbia tempestivamente assunto l'iniziativa di proporre l'adozione di tali provvedimenti;

1.6 **manifesta preoccupazione** per il fatto che la CGCE abbia adottato un'interpretazione talmente ampia della nozione di incidenza potenziale sugli scambi intracomunitari che anche le imprese incaricate della gestione di un servizio pubblico ad un livello locale estremamente circoscritto sono suscettibili di ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 87, par. 1, CE;

1.7 **ritiene** che l'assenza di notifica di compensazioni che soddisfino i requisiti di cui alla sentenza Altmark Trans comporti a medio termine - ed una volta effettuata la definizione degli obblighi di servizio pubblico - un alleggerimento del carico di lavoro amministrativo che grava sugli enti territoriali, ma che tale alleggerimento non assicuri tuttavia una completa certezza del diritto: occorre infatti considerare il caso in cui una pubblica autorità abbia ritenuto in buona fede di non dover notificare una sovvenzione, in quanto questa soddisfa i requisiti di cui alla sentenza Altmark Trans, ma un'impresa concorrente di quella beneficiaria dell'aiuto ricorra in giudizio e ottenga che l'aiuto stesso sia qualificato come illegale. Quali saranno, in tal caso, i meccanismi di rimborso?

Sul metodo seguito dalla Commissione

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.8 **rileva** che nel Libro verde è stato raccolto un gran numero di contributi valutati nel documento SEC(2004) 326 del 29 marzo 2004, che hanno posto in evidenza una domanda molto forte di certezza e stabilità dello sfondo giuridico sul quale devono operare i servizi di interesse economico generale (in prosieguo, SIEG);

1.9 **ritiene** che, nei futuri lavori preparatori, la Commissione debba valutare meglio le interazioni, sul piano dell'attuazione pratica, fra le normative in materia di concorrenza,

appalti pubblici ed aiuti di Stato, affinché si possa procedere in modo corretto ed efficace all'eventuale apertura del settore dei servizi agli operatori privati;

1.10 **osserva** che il CdR deve tener fede al suo impegno di sollecitare una maggiore considerazione dell'interesse pubblico nell'organizzazione dei servizi di interesse generale (in prosieguo, SIG), nonché della specificità di questi ultimi e della responsabilità degli enti territoriali in questo campo. I SIG costituiscono infatti una componente del modello sociale europeo e occorre perseguire un giusto equilibrio con il diritto di ogni ente a gestire direttamente tali servizi e le esigenze della giurisprudenza della CGCE, soprattutto in termini di trasparenza e di ricorso a procedure di appalto;

1.11 **apprezza** il fatto che la Commissione abbia deciso di consultare il Comitato delle regioni sul progetto di decisione che esime i finanziamenti pubblici su scala ridotta dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e sul progetto di direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

1.12 **sottolinea** come detta consultazione costituisca un precedente, poiché è la prima volta che la Commissione consulta il CdR su un argomento rientrante nell'ambito di applicazione del capo del Trattato CE relativo alle regole di concorrenza (artt. 81-89);

1.13 **ritiene** che questa consultazione configuri una prima applicazione dei principi enunciati dalla Commissione nei documenti sul *follow-up* al Libro bianco sulla *governance* europea ⁽¹⁾ e risponda alla necessità di un maggiore coinvolgimento degli enti territoriali nel processo decisionale dell'Unione ed in particolare nelle fasi di tale procedura ANTERIORI all'adozione di una decisione;

1.14 **ritiene** che il dialogo così avviato debba proseguire nel quadro del dibattito sulla disciplina della Commissione sui finanziamenti del servizio pubblico su larga scala;

1.15 **manifesta perplessità** per il fatto che il dibattito avviato nel febbraio 2004 sulle proposte della Commissione che sono conseguenza immediata della sentenza Altmark Trans si svolga parallelamente a quello sviluppatosi sullo sfondo del Libro bianco sui servizi di interesse generale ⁽²⁾, pubblicato il 12 maggio 2004. Il Libro bianco, infatti, rende nota l'intenzione della Commissione di adottare una serie di misure volte a chiarire e a semplificare la disciplina dei finanziamenti compensativi degli obblighi di servizio pubblico da qui al luglio 2005, quando la maggior parte dei provvedimenti previsti in questo pacchetto di misure sarà già stata sottoposta a consultazione sotto forma di progetti.

⁽¹⁾ Cfr. parere del CdR del 2 luglio 2003 sul *follow-up* al Libro bianco sulla *governance* europea, relatore: Michel DELEBARRE (PSE/FR): COM(2001) 428 def., COM(2002) 704 def., COM(2002) 705 def., COM(2002) 709 def., COM(2002), 713 def., COM (2002) 718 def., COM(2002) 719 def., COM(2002) 725 def.

⁽²⁾ COM(2004) 374 def.

Sui lavori della Conferenza intergovernativa

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.16 **apprezza** l'art. III-6 ⁽¹⁾ del progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, il quale prevede che «la legge europea definisce detti principi e condizioni (relativi alla collocazione e al ruolo dei servizi di interesse economico generale), fatto salvo il potere degli Stati membri di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi a norma della Costituzione» ⁽²⁾. Il Comitato delle regioni si compiace inoltre del fatto che, per quanto riguarda i servizi di interesse generale, il Trattato preveda la possibilità di adottare atti giuridici comuni, grazie ad una base giuridica autonoma, rappresentando l'art. III-6 una clausola d'applicazione generale, non legata al quadro circoscritto delle regole del mercato interno e della concorrenza.

2. Osservazioni sul progetto di decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 86 del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1 **rileva** che il progetto di decisione è diretto a stabilire un giusto equilibrio tra l'osservanza delle regole di concorrenza e l'adempimento degli obblighi di SIEG. Nel progetto sono infatti determinate le ipotesi in cui le sovvenzioni compensative, pur non soddisfacendo i requisiti di cui alla sentenza Altmark Trans, possono essere sottratte all'applicazione delle regole sulla concorrenza (artt. 87 e 88 CE) nella misura in cui le pubbliche sovvenzioni siano effettivamente rivolte a compensare obblighi di servizio pubblico e non abbiano alcun effetto distorsivo della concorrenza;

2.2 **constata** che, nella misura in cui l'obiettivo della decisione è la determinazione degli aiuti di Stato sottratti alle disposizioni dell'art. 88 CE, la scelta dell'art. 86, par. 3, come base giuridica, nonché di un atto normativo come la decisione, è senz'altro appropriata. Le imprese interessate sono quelle che beneficiano di aiuti di Stato ma che non devono sottostare alle regole sulla concorrenza in quanto forniscono SIEG non suscettibili di incidere sugli scambi intracomunitari;

2.3 **approva** l'esenzione dall'obbligo di notifica per il finanziamento di servizi pubblici forniti dagli ospedali e dagli alloggi destinati a categorie sociali protette, e ciò per le seguenti ragioni:

- l'elevato costo unitario delle prestazioni, legato alla natura degli investimenti (in infrastrutture ed immobili) necessari per fornire tali servizi, ed il fatto che l'aiuto di Stato miri in ultima analisi a scopi di solidarietà e di redistribuzione dei redditi, intervenendo in un contesto non caratterizzato da un'effettiva competizione,
- l'impossibilità sul piano amministrativo, per i servizi della Commissione, di occuparsi di tutte le notifiche di livello locale di cui essi dovrebbero essere investiti in mancanza della predetta esenzione;

⁽¹⁾ Nel progetto di Trattato costituzionale presentato dalla Conferenza intergovernativa nel documento CIG 87/1/04 il 13 ottobre 2004 l'articolo III-6 porta ora il numero III-122.

⁽²⁾ Cfr. documento della presidenza 76/04 del 13 maggio 2004.

2.4 **ritiene** tuttavia che a beneficiare dell'esclusione dall'ambito di applicazione delle regole sulla concorrenza, e dunque dell'esenzione dall'obbligo di notifica, debbano essere anche i servizi di interesse generale che rientrano nelle funzioni essenziali delle pubbliche autorità, forniti in particolare dalle istituzioni ospedaliere e da quelle che procurano alloggi a categorie sociali protette, **ma anche dagli istituti di educazione e dalle istituzioni sociali in genere**, nella misura in cui tali servizi assolvano funzioni di sicurezza ed inserimento sociale, ed è convinto che tali compiti di interesse generale non possano essere assolti dal mercato. Il controllo esercitato dalla Commissione dovrebbe limitarsi ai casi in cui possa ravvisarsi un abuso di potere discrezionale nella definizione di tali servizi da parte delle autorità;

2.5 **invita** la Commissione a precisare, in margine alle sue proposte, sulle quali essa richiede il presente parere, ed in particolare sulla base della giurisprudenza della CGCE, non soltanto quali siano i servizi considerati privi di carattere economico e con riguardo ai quali si preveda pertanto l'esenzione dall'obbligo di notifica, ma anche il campo delle attività che, pur presentando in parte un carattere economico, vedrebbero riconosciuta la loro specificità in quanto espressione dell'interesse generale e potrebbero pertanto chiedere un adattamento delle regole attraverso l'applicazione dell'art. 86, par. 2. La comunicazione sui servizi sociali e sanitari annunciata dalla Commissione per l'estate del 2005 potrebbe essere l'occasione di dare il via ad una riflessione complessiva su queste specificità d'interesse generale nel seno stesso di attività economiche;

2.6 **constata** che le soglie devono essere stabilite in modo tale che in futuro la Commissione possa concentrare le proprie verifiche sui casi atipici di rilevanza economica eccezionale. È quindi opportuno che tali soglie tengano conto di quei soggetti che tradizionalmente assolvono funzioni di servizio pubblico essenziale negli Stati membri e dei costi cui tali attività danno luogo abitualmente. In linea di principio, la sfera di applicazione della decisione in esame potrebbe essere estesa alle imprese il cui fatturato netto annuo non abbia raggiunto i 50 milioni di euro e che abbiano percepito a titolo di compensazione un importo inferiore a 15 milioni di euro. Ciò significa che la direttiva sulle relazioni finanziarie andrebbe modificata di conseguenza;

2.7 **manifesta perplessità** in merito all'esenzione proposta nell'art. 1, punto iv), per le compensazioni alle imprese incaricate di servizi di trasporto marittimo verso le isole, che formano oggetto di una disciplina speciale, allorché il traffico annuale non ecceda i 100 000 passeggeri; infatti:

- tenendo conto della specificità del trasporto marittimo all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), non sarebbe più appropriato adottare un provvedimento a sé stante, avente come base giuridica l'art. 73 del Trattato CE?

- Se anche fosse accolto il principio dell'esenzione proposta nell'art. 1, punto iv), il predetto traffico annuale andrebbe riferito alla tratta in questione oppure al volume gestito dall'impresa incaricata dell'adempimento di un obbligo di servizio pubblico?

2.8 **Ritiene** che, nel caso in cui la compensazione soddisfi le condizioni stabilite nell'art. 5 del progetto di decisione, non si ravvisi la necessità di alcuna previa notifica;

2.9 **constata** che la nozione di compensazione come definita nell'art. 5 è suscettibile di interpretazioni erronee nella misura in cui il termine «compensazione» si riferisce esclusivamente alle sovvenzioni concesse all'impresa incaricata dell'adempimento di un obbligo di SIEG da una pubblica autorità al fine di coprire il disavanzo, strutturale o congiunturale, dell'esercizio. Dovrebbe tuttavia esservi inclusa anche la copertura delle spese fondiarie e dei costi di esercizio;

2.10 **ritiene** che l'art. 6, imponendo un obbligo di contabilità separata, rischi di generare costi aggiuntivi per alcune piccole e medie imprese che rientrano nell'ambito di esenzione oggetto della decisione in esame. Occorre dunque prevedere l'abolizione di tale obbligo;

2.11 **constata** che l'art. 7 prevede che siano messe a disposizione della Commissione informazioni relative alle modalità di definizione delle compensazioni. Un tale obbligo di informazione appare eccessivamente rigoroso sul piano temporale. Inoltre, la disposizione in base alla quale le pubbliche autorità devono dotarsi di regole per la definizione delle compensazioni o di una banca dati che raccolga tutte le sovvenzioni concesse in compensazione appare eccessivamente burocratica.

3. Osservazioni sul progetto di direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche

IL COMITATO DELLE REGIONI

3.1 **ritiene** che la sentenza Altmark Trans comporti degli obblighi di trasparenza tali da rendere parzialmente inadeguata la direttiva attualmente in vigore, poiché non è più possibile verificare se le compensazioni siano effettivamente utilizzate per adempiere gli obblighi di servizio pubblico e non anche per coprire i costi di attività normalmente redditizie. Infatti, nel momento in cui la giurisprudenza della CGCE consente di non qualificare certe compensazioni come aiuti di Stato, ai sensi della direttiva vigente non è possibile assicurare il rispetto di detti obblighi di trasparenza da parte di tutte le imprese incaricate di fornire SIEG che beneficiano di compensazioni non qualificate come aiuti: donde la necessità di modificare la direttiva, sostituendo alla nozione di aiuto di Stato quella di compensazione di obblighi di servizio pubblico;

3.2 **disapprova** la proposta della Commissione di abrogare l'art. 4, par. 2, lettera c), nella misura in cui tale abrogazione comporti l'estensione dell'obbligo di tenuta di una contabilità separata anche alle imprese beneficiarie di compensazioni che soddisfano i requisiti di cui alla sentenza Altmark Trans o quelli previsti per le esenzioni proposte dalla Commissione.

4. Progetto di disciplina comunitaria degli aiuti di Stato sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico

IL COMITATO DELLE REGIONI

4.1 **constata** che il progetto di disciplina al punto 5 stabilisce che «Le disposizioni della presente disciplina si applicano fatte salve le disposizioni comunitarie in vigore in materia di appalti pubblici». Un riferimento analogo è presente inoltre nel considerando 22 del progetto di decisione.

Per quanto riguarda la scelta dell'impresa incaricata di un obbligo di servizio pubblico, tali riferimenti vanno interpretati nel senso che, quando la scelta dell'impresa si effettua mediante un bando di gara trasparente e non discriminatorio, esiste una presunzione di assenza di sovracompensazione e, di conseguenza, di legalità dell'aiuto.

Tuttavia, il ricorso ad una procedura di bando di gara per la scelta dell'impresa incaricata di un obbligo di servizio pubblico costituisce soltanto un'opzione e non è obbligatorio ai fini del rispetto delle condizioni di legalità dell'aiuto;

4.2 **esprime dubbi** sulla proposta secondo cui i parametri di calcolo (punto 10, 5° punto in neretto) possono «in particolare tenere conto dei costi specifici effettivamente sostenuti dalle imprese nelle regioni ex art. 87, par. 3, lettere a) e c), del Trattato CE».

Una proposta del genere sembra poter dar origine a una situazione inutilmente confusa in quanto l'obiettivo del progetto di disciplina deve essere sempre quello di tener conto dei «costi specifici effettivamente sostenuti» da un'impresa incaricata di un obbligo di servizio pubblico, vale a dire che in questo contesto l'ubicazione dell'impresa non deve essere rilevante.

D'altronde, la formulazione proposta potrebbe indurre a pensare che le compensazioni concesse per obbligo di servizio pubblico siano destinate ad essere assimilate ad aiuti di Stato a finalità regionale.

Bruxelles, 29 settembre 2004.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

(2005/C 43/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (COM(2004) 2 def. - 2004/0001 (COD)),

vista la decisione del Consiglio del 20 febbraio 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, paragrafo 1, e degli articoli 71 e 80 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 5 aprile 2004, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere sull'argomento,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Una strategia per il mercato interno dei servizi» (COM(2000) 888 def.),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Una strategia per il mercato interno dei servizi» (CdR 134/2001 fin, del 13 giugno 2001) ⁽¹⁾,

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Lo stato del mercato interno dei servizi» (COM(2002) 441 def.),

visto il proprio progetto di parere (CdR 154/2004) adottato il 6 luglio 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatore: **Schröter**, presidente della commissione per gli affari europei e federali del Parlamento del Land Turingia (DE/PPE)) (CdR 154/2004 riv. 1),

considerando quanto segue:

- 1) I servizi svolgono un ruolo chiave per l'economia dell'Unione europea.
- 2) Il settore dei servizi dispone di un considerevole potenziale di crescita e di occupazione che però, per una serie di ostacoli che si frappongono al suo sviluppo, finora non si è riusciti a sfruttare appieno,

ha adottato il seguente parere in data 30 settembre 2004, nel corso della 56a sessione plenaria.

Osservazioni e raccomandazioni del Comitato delle regioni

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1 **accoglie** con favore la proposta della Commissione per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, finalizzata a eliminare gli ostacoli che continuano a frapporsi alla realizzazione di un vero mercato interno dei servizi nell'UE;

1.2 **sottolinea** che per raggiungere l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Lisbona, cioè rendere l'UE entro il 2010 lo spazio economico basato sulla conoscenza più competitivo e dinamico del mondo, è anche indispensabile completare la realizzazione di un vero e proprio mercato interno dei servizi;

⁽¹⁾ GU C 357 del 14.12.2001, pag. 65.

1.3 **rinvia** alla relazione «Lo stato del mercato interno dei servizi», in cui si afferma che a dieci anni da quello che avrebbe dovuto essere il completamento del mercato interno, si registra ancora un grosso divario tra la visione di un'Europa economica integrata e la realtà vissuta dai cittadini e dagli operatori di servizi europei;

1.4 **sostiene** l'obiettivo di creare un quadro giuridico in grado di abbattere le barriere e gli ostacoli che ancora si frappongono alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e alla libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Tale quadro dovrebbe inoltre conferire, tanto ai fornitori quanto ai beneficiari dei servizi, la certezza giuridica di cui essi necessitano per garantire in maniera efficace il rispetto delle due libertà fondamentali di stabilimento e di circolazione dei servizi;

1.5 **considera** appropriato che la direttiva si richiami in sostanza al principio del paese di origine, in base al quale i prestatori di servizi sono soggetti anzitutto alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti. Questo principio si basa su un livello di tutela comparabile nei singoli Stati membri, cioè sulla premessa che le norme in materia di salute e di diritti dei consumatori e altri standard di sicurezza siano generalmente raffrontabili. Si tratta in sostanza della trasposizione del principio del riconoscimento reciproco, che costituisce una colonna portante del mercato interno nell'ambito della libera circolazione delle merci, al settore dei servizi;

1.6 **ritiene** importante che i prestatori di servizi abbiano così la possibilità di accedere ai mercati di altri Stati membri in base a condizioni che sono loro familiari;

1.7 **rileva** tuttavia che nella proposta di direttiva non vengono definiti chiaramente né la portata né il campo di applicazione del principio del paese di origine. L'applicazione di tale principio comporterebbe dei problemi soprattutto per quanto riguarda i servizi sociali e quelli sanitari, il cui controllo dovrà quindi essere effettuato sempre in conformità della legislazione dello Stato membro di destinazione, da parte delle autorità di tale Stato;

1.8 **ritiene** sensate, in linea di principio, le proposte relative alla semplificazione amministrativa. Invero, la prevista razionalizzazione delle procedure e il disbrigo delle stesse per via elettronica sono tutte misure indispensabili ai fini della creazione di un libero mercato dei servizi;

1.9 **giudica** estremamente importante che la direttiva preveda un'attività di informazione e di comunicazione reciproca, tanto per consentire ai prestatori di servizi un effettivo accesso al mercato interno, quanto per far sì che i beneficiari possano usufruire senza rischi dei servizi forniti su tutto il territorio comunitario;

1.10 **apprezza** che la proposta di direttiva si fondi sulla fiducia e sul sostegno reciproco fra gli Stati membri e che a questo proposito preveda tra l'altro una verifica comune della compatibilità delle norme vigenti con l'obiettivo di creare un libero mercato nel settore dei servizi.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1 **condivide** l'approccio orizzontale della direttiva quadro, grazie al quale gli Stati membri potranno evitare di definire norme particolareggiate o di armonizzare tutte le loro disposizioni in materia;

2.2 **sottolinea** però che tale approccio comporta il rischio di sovrapposizioni con norme comunitarie già vigenti per altri settori;

2.3 **apprezza** quindi che la direttiva preveda una serie di deroghe al proprio ambito di applicazione, al fine di evitare tali sovrapposizioni. Le deroghe riguardano i servizi finanziari, i servizi e le reti di comunicazione elettronica nelle materie disciplinate dal cosiddetto «pacchetto telecom», nonché i servizi di trasporto. Espressamente esclusi sono anche il settore fiscale e tutte le attività legate all'esercizio dei pubblici poteri;

2.4 **osserva** tuttavia che, tenuto conto delle finalità della direttiva, se ne potrebbe prevedere l'applicazione cumulativa con gli altri atti comunitari già vigenti in materia;

2.5 di conseguenza, **teme** che ciò possa portare a eludere le attuali norme settoriali, giacché in pratica la direttiva proposta potrà sempre applicarsi ai casi per i quali le disposizioni particolari non prevedono norme specifiche. Nei casi di incertezza, bisogna partire dal principio che le regolamentazioni settoriali disciplinano i relativi ambiti in misura esauriente e che tralasciano deliberatamente di occuparsi di certe questioni;

2.6 **esorta** quindi a escludere a chiare lettere la possibilità di un'applicazione cumulativa della direttiva nei settori già disciplinati da normative specifiche e conclusive. Bisogna impedire infatti che la direttiva crei norme nuove e integrative in tali settori;

2.7 **riconosce** che le previste deroghe generali al principio del paese d'origine siano intese a garantire la coerenza con gli atti giuridici già vigenti in materia. Il principio del paese d'origine è escluso per quelle fattispecie che formano oggetto di regolamentazioni specifiche già in vigore o previste, per esempio i servizi postali, i servizi di distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, il distacco dei lavoratori, il trasporto di rifiuti, il riconoscimento delle qualifiche professionali e i regimi di autorizzazione riguardo al rimborso delle cure ospedaliere;

2.8 **osserva** che il principio del paese di origine può finire per penalizzare gli imprenditori e i consumatori onesti, giacché consente di aggirare gli elevati standard nazionali relativi alle qualifiche professionali o alla qualità dei servizi prestati. Pertanto, bisogna impedire che lo si utilizzi solo per eludere disposizioni nazionali applicabili a determinati interventi economici;

2.9 **attira** inoltre l'attenzione sul fatto che la proposta di direttiva non fa alcun riferimento alla direttiva attualmente in esame sulle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei (COM(2002) 149);

2.10 **osserva** tuttavia che la direttiva, pur escludendo l'applicabilità a tali settori, allo stesso tempo prevede per essi norme parzialmente integrative e concorrenti. Ciò riguarda in particolare il riconoscimento delle qualifiche professionali (ambito in cui la direttiva introduce norme sulle assicurazioni e le garanzie professionali e le comunicazioni commerciali), il distacco dei lavoratori (per il quale si prevedono disposizioni aggiuntive che vanno al di là della semplice regolamentazione delle procedure amministrative) e il rimborso delle cure sanitarie (ambito nel quale si prevedono disposizioni aggiuntive);

2.11 **teme** che ciò possa condurre a una moltitudine di disposizioni concorrenti e a una mancanza di trasparenza;

2.12 **invita** quindi a inserire fra le disposizioni specifiche anche le norme della direttiva suscettibili di essere adottate nell'ambito di regolamentazioni specifiche già in vigore o previste. Si impedirà così che, nell'ambito di future consultazioni, i dibattiti a livello settoriale possano essere ricondotti alla direttiva in esame. Come mostrano i negoziati condotti finora, per alcune materie il rischio che ciò avvenga è tangibile;

2.13 **ritiene** che il problema del concorso-conflitto rispetto alle norme specifiche si ponga soprattutto in relazione alle norme proposte sul distacco dei lavoratori;

2.14 **osserva** che in questo contesto, oltre alle norme procedurali e di competenza - in deroga al principio del paese di origine, è lo Stato membro di destinazione a essere dichiarato competente - la direttiva adotta anche altre norme di contenuto direttamente collegate alla vigente direttiva sul distacco dei lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi, norme tali da integrare tale direttiva o da entrare in concorso-conflitto con essa. Vengono poi prescritte o delimitate le misure di controllo ed esame che i singoli Stati membri sono autorizzati ad adottare. Per quanto l'art. 17, par. 5 della proposta di direttiva preveda una deroga al principio del paese di origine per la direttiva sul distacco dei lavoratori, il Comitato è convinto che il divieto - ex art. 24 della stessa proposta - di imporre qualsiasi obbligo al lavoratore distaccato riduca tale deroga *ad absurdum*. Infatti, non è dato comprendere in che modo il paese di origine possa essere informato di eventuali infrazioni commesse nel paese di destinazione, e quest'ultimo dal canto suo non può esercitare alcun controllo né imporre sanzioni. Ad ogni modo, anche ammesso che questa possibilità esistesse, resterebbe da appurare come possa il paese di origine intervenire in uno Stato straniero in cui non detiene alcun diritto di sovranità;

2.15 **rileva** che in questo modo si rischia di pregiudicare l'efficacia dei controlli e che le norme della direttiva proposta andrebbero direttamente a interferire con il disposto della direttiva sul distacco dei lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi;

2.16 **reputa** quindi opportuno introdurre anche in questa direttiva disposizioni sugli esami e sui controlli che siano conformi alla direttiva sul distacco dei lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi, qualora dovesse rendersi davvero necessario regolamentare tale materia;

2.17 **ritiene** che il testo della direttiva non chiarisca a sufficienza entro quale misura quest'ultima sarà applicabile al settore particolarmente delicato dei servizi di interesse economico generale. È riconosciuto che spetta alle competenti autorità nazionali, regionali o locali definire, organizzare, finanziare e sorvegliare le prestazioni di servizi di pubblico interesse;

2.18 **sottolinea** che l'inserimento dei servizi di interesse economico generale nel campo di applicazione della direttiva sui servizi e l'obiettivo così perseguito di sviluppare il mercato

comune interno e di garantire uno spazio senza barriere anche per i servizi di interesse economico generale limiterebbero notevolmente l'autonomia di intervento delle autorità nazionali, regionali e locali competenti;

2.19 **accoglie** quindi con favore la posizione espressa dalla Commissione nei dibattiti svolti finora, secondo cui la direttiva non riguarda in alcun modo la specifica situazione dei servizi di interesse generale, né tanto meno punta alla liberalizzazione del mercato o all'abbattimento dei monopoli;

2.20 **constata** però che finora questa posizione non trova alcun riscontro nella direttiva stessa;

2.21 **chiede** pertanto di porre rimedio a tale situazione ed escludere completamente i servizi di interesse generale dal campo di applicazione della direttiva (e non solo, seppure in parte, dalla portata del principio del paese di origine), per prevenire ogni eventuale discussione nella successiva fase di attuazione ed evitare di dover armonizzare rapidamente il settore attraverso appositi regolamenti comunitari. Una tale operazione rispecchierebbe peraltro anche la posizione espressa dalla Commissione nel recente Libro bianco sui servizi di interesse generale;

2.22 **sottolinea**, a questo proposito, la necessità di rivolgere particolare attenzione a settori sensibili come la sanità e la sicurezza sociale;

2.23 **propone** che anche questo settore dei servizi di interesse generale venga espressamente escluso dal campo di applicazione della direttiva. Ciò corrisponderebbe anche all'intenzione - annunciata dalla Commissione nel recente Libro bianco sui servizi di interesse generale - di presentare nel 2005 una comunicazione specifica sui servizi sociali e sanitari, vista la loro particolare importanza e peculiarità;

2.24 **nota** che anche in questo settore la proposta di direttiva introdurrà nuove norme concorrenti con quelle già in vigore;

2.25 **propone** quindi che gli eventuali adeguamenti ritenuti opportuni ai fini dell'applicazione della giurisprudenza della Corte europea di giustizia vengano regolamentati al livello delle disposizioni specifiche, e quindi che le disposizioni dell'articolo 23 della proposta sui servizi vengano soppresse;

2.26 **ritiene** inoltre auspicabile ai fini di una migliore leggibilità che, ogniqualvolta la direttiva faccia riferimento ad altre normative, il titolo di queste ultime venga indicato espressamente;

2.27 **sottolinea** la particolare importanza del ruolo che spetterà agli enti e alle autorità regionali e locali nel quadro dell'attuazione della direttiva, nonché le enormi sfide cui tali organi dovranno far fronte;

2.28 **reputa** che finora non si sia tenuto sufficientemente conto dell'impatto che l'attuazione della direttiva avrà per gli enti e per le autorità regionali e locali. Per quanto infatti la direttiva si rivolga ai singoli Stati membri, essa incide soprattutto sugli organi regionali e locali responsabili della sua applicazione pratica;

2.29 **fa osservare** che a questo riguardo potrebbero sorgere conflitti di competenza nella misura in cui l'attuazione della direttiva a livello regionale e locale presuppone nuove strutture, una procedura amministrativa unica o una collaborazione orizzontale. Pertanto, disposizioni come quella secondo cui «l'autorizzazione deve permettere al prestatore di accedere all'attività di servizio o di esercitarla su tutto il territorio nazionale» (art. 10, par. 4) o quella relativa alla creazione di sportelli unici presso i quali ogni prestatore deve poter espletare tutte le formalità e le procedure necessarie per esercitare un'attività di servizio (art. 6) sono ad esempio contrarie ai principi costituzionali negli Stati dotati di un assetto federale. Il Comitato ricorda che, stando al Trattato costituzionale, l'Unione rispetta l'identità nazionale degli Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale;

2.30 **teme** che nel campo di applicazione della direttiva finiscano per ricadere tutte le procedure nazionali di autorizzazione e che, per poter essere mantenute, esse debbano essere rivedute o al limite cancellate o adattate, ma in ogni caso semplificate. Tali ingerenze massicce nelle norme procedurali degli Stati membri appaiono eccessive; pertanto, bisognerà precisare che nel campo di applicazione della direttiva rientrano solo quelle procedure di autorizzazione direttamente legate all'avvio di un'attività economica. Tutte le procedure, anche quelle non riguardanti le attività economiche, previste dall'ordinamento giuridico per tutelare esigenze imprescindibili di interesse generale sono quindi da escludere dal campo di applicazione;

2.31 **esprime** il timore che l'attuazione della direttiva a livello regionale e locale possa incidere negativamente sulle misure di deregolamentazione e sugli sforzi di semplificazione amministrativa;

2.32 **richiama** l'attenzione sul fatto che l'attuazione della direttiva al livello regionale e locale richiederà risorse aggiuntive non prevedibili sul piano umano e finanziario, in particolare per quanto attiene alla cooperazione transfrontaliera, allo scambio di informazioni per via informatica, alla determinazione e al coordinamento dello sportello unico, alla verifica della compatibilità delle norme vigenti con gli obiettivi della direttiva e anche alla reciproca valutazione *ex post* delle misure nazionali;

2.33 **constata** che la Commissione non si è pronunciata in alcun modo sugli oneri - soprattutto finanziari - legati all'attuazione della direttiva. Solo l'impatto finanziario per la stessa Commissione è stato quantificato finora a circa 3,4 milioni di euro;

2.34 **esorta** a effettuare calcoli corrispondenti anche riguardo all'incidenza nei singoli Stati membri;

2.35 **reputa** indispensabile prevedere un sostegno o una compensazione per un periodo transitorio. Solo attraverso tale tipo di aiuti nei confronti dei livelli regionali e locali si potrà procedere speditamente alla voluta semplificazione delle procedure transfrontaliere. Bisognerà in ogni caso evitare di gravare gli organi regionali e comunali di eccessive incombenze pratiche;

2.36 **è inoltre consapevole** dei problemi di gestione corrente che potrebbero sorgere a questo riguardo per gli enti e le autorità regionali e locali: ad esempio, difficoltà di ordine linguistico nella comunicazione con le autorità o i prestatori di servizi di altri Stati membri o ancora nel riconoscimento di certificati, attestati o altri documenti rilasciati ai prestatori di servizi in un altro Stato membro e quindi in una lingua diversa. Altrettanto dicasi per il disbrigo delle procedure per via elettronica;

2.37 **ritiene** quindi necessario che anche questi problemi pratici siano tenuti nella debita considerazione almeno in via transitoria, ad esempio evitando quanto meno di esigere traduzioni giurate dei documenti;

2.38 **prevede** che altri problemi sorgeranno in rapporto alle misure sulla garanzia della qualità dei servizi e soprattutto sul controllo e sulla sorveglianza dei prestatori di servizi. È da temere che, in virtù del principio del paese di origine, la possibilità di procedere contro i comportamenti illeciti di prestatori stabiliti in un diverso Stato membro venga circoscritta alla reciproca assistenza transfrontaliera, il che comporterebbe il rischio di ritardi inopportuni;

2.39 **apprezza** che la direttiva preveda numerose norme in materia di sostegno reciproco per ovviare a tali pericoli;

2.40 **esorta** la Commissione affinché, al momento di adottare - di concerto con l'apposito comitato - le necessarie misure complementari in materia di controllo, tenga in debita considerazione anche gli interessi degli enti regionali e locali. Qualora nel corso della successiva attuazione della direttiva dovessero emergere nuovi problemi non attualmente prevedibili in materia di controlli, anche essi dovranno essere risolti in modo adeguato e concreto;

2.41 **rileva** che anche le organizzazioni professionali potrebbero trovarsi di fronte a problemi analoghi a quelli indicati per le amministrazioni statali, specie per quanto attiene ai controlli sui prestatori di servizi stabiliti sul loro territorio di competenza, ma operanti in un altro Stato membro. Pertanto, riguardo all'attuazione della direttiva, le organizzazioni professionali con incarichi pubblici incontreranno le medesime difficoltà ipotizzabili per le autorità statali;

2.42 **sottolinea** la necessità di garantire, al momento dell'attuazione della direttiva, che le organizzazioni professionali possano esercitare anche in futuro e senza restrizioni i loro attuali incarichi. Le odierne modalità di affiliazione obbligatoria impongono ai prestatori di servizi che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro di rivolgersi direttamente alle organizzazioni competenti di tale Stato. Pertanto, al momento di creare i cosiddetti sportelli unici sarà importante tenere conto delle responsabilità e delle attribuzioni di competenze attualmente esistenti;

2.43 **è consapevole** a questo riguardo anche delle nuove sfide e dei nuovi compiti che incomberanno alle organizzazioni

professionali, soprattutto nella loro prevedibile funzione di sportelli unici o in rapporto all'elaborazione di nuovi codici di condotta a livello comunitario;

2.44 **esorta** quindi gli Stati membri, gli enti regionali e locali e tutti gli interessati ad adoperarsi tempestivamente per venire incontro alle sfide legate all'attuazione della direttiva;

2.45 **sostiene** infine la necessità di evitare ogni atteggiamento difensivo, e di cogliere invece le opportunità che si verranno a creare per i prestatori di servizi e i cittadini nei singoli Stati membri e per l'intero mercato interno.

Bruxelles, 30 settembre 2004.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione - Seguito del processo di riflessione di alto livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea e alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Modernizzare la protezione sociale per sviluppare un'assistenza sanitaria ed un'assistenza a lungo termine di qualità, accessibili e sostenibili: come sostenere le strategie nazionali grazie al «metodo aperto di coordinamento»

(2005/C 43/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

viste la comunicazione della Commissione *Seguito del processo di riflessione di alto livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea* e la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Modernizzare la protezione sociale per sviluppare un'assistenza sanitaria ed un'assistenza a lungo termine di qualità, accessibili e sostenibili: come sostenere le strategie nazionali grazie al «metodo aperto di coordinamento»* (COM(2004) 301 def. e COM(2004) 304 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 20 aprile 2004, di consultarlo in merito a detti documenti conformemente all'articolo 265, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione, presa dal proprio Presidente il 5 aprile 2004, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere in materia,

viste la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla *Strategia della Comunità europea in materia di sanità* e la *Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2001-2006)* (COM(2000) 285 def.),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni *Potenziare la dimensione sociale della strategia di Lisbona: razionalizzare il coordinamento aperto nel settore della protezione sociale* (COM(2003) 261 def.),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni *Il futuro dei servizi sanitari e dell'assistenza agli anziani: garantire accessibilità, qualità e sostenibilità finanziaria* (COM(2001) 723 def.),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (COM(2004) 2 def.),

vista la relazione sul Processo di riflessione di alto livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea, presentata il 9 dicembre 2003,

visto il proprio progetto di parere (CdR 153/2004 riv 1), adottato il 6 luglio 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatrice: **Bente NIELSEN**, membro del consiglio provinciale di Århus, DK/PSE),

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 30 settembre 2004, nel corso della 56a sessione plenaria.

1. Punto di vista e raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1 **ritiene** che le due comunicazioni in esame, riguardanti, rispettivamente, il *Seguito del processo di riflessione di alto livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea* e il tema *Modernizzare la protezione sociale per sviluppare un'assistenza sanitaria ed un'assistenza a lungo termine di qualità, accessibili e sostenibili: come sostenere le strategie nazionali grazie al «metodo aperto di coordinamento»*, costituiscano il quadro generale di una strategia globale intesa a sviluppare una visione comune per i sistemi sanitari e di protezione sociale in Europa. Le comunicazioni in esame costituiscono quindi un binomio inscindibile: il Comitato delle regioni dovrà pertanto vigilare affinché i lavori sulle iniziative e sui processi che le due comunicazioni propongono di avviare siano adeguatamente coordinati e si svolgano in parallelo;

1.2 **sottolinea** che una strategia europea per lo sviluppo di una visione comune per i sistemi sanitari e di protezione sociale non deve comportare una più ampia competenza dell'UE nel settore della sanità. Tale visione comune non deve inoltre imporre sforzi di armonizzazione né interventi di regolamentazione non trasparenti. Occorre tenere presente che il settore sanitario, in particolare la sua organizzazione e il suo finanziamento, resta di interesse e di competenza degli Stati membri: il principio della sussidiarietà deve essere rispettato;

1.3 **ricorda** che in molti Stati membri i responsabili della sanità e dell'assistenza sanitaria sono gli enti locali e regionali. Il Comitato delle regioni, e le regioni che hanno competenze in questi settori, desiderano quindi partecipare e contribuire alla definizione di una strategia europea comune in materia di sanità, e devono poter avere voce in capitolo nella strategia comunitaria globale in merito. Il punto di vista del Comitato delle regioni va tenuto in particolare considerazione per quanto riguarda le decisioni e le iniziative in merito alle funzioni ed alle competenze degli enti locali e regionali nel quadro della sanità e dell'assistenza sanitaria;

1.4 **confida** che gli enti locali e regionali vengano coinvolti nella realizzazione delle iniziative avviate per definire una strategia europea comune globale nel settore della sanità, ad esempio per quanto riguarda la messa a punto degli indicatori sanitari e l'analisi comparativa (*benchmarking*). Il Comitato

ritiene pertanto che «del gruppo di riflessione di alto livello in materia di servizi sanitari e di assistenza medica» debbano far parte anche rappresentanti degli enti locali e regionali. Tale gruppo dovrà assistere la Commissione in diversi compiti di importanza fondamentale, quali ad esempio la definizione dei diritti e dei doveri dei pazienti, la condivisione delle capacità inutilizzate tra i sistemi sanitari, la cooperazione transfrontaliera, l'individuazione di centri di riferimento europei e il coordinamento della valutazione delle nuove tecnologie sanitarie. Il Comitato delle regioni invita pertanto la Commissione a garantire che in tale gruppo siano rappresentati anche gli enti locali e regionali;

1.5 **reputa** di importanza fondamentale, per far fronte alle sfide comuni attuali e future in materia di sanità, rivolgere particolare attenzione ai nuovi Stati membri. Per ridurre il divario e gli squilibri tra i vari Stati membri e per consentire loro di avvicinarsi gradualmente alla fascia alta della «classifica UE», è infatti necessario innanzitutto sostenerne con decisione gli interventi nel settore della sanità ed appoggiarne gli sforzi intesi a conseguire una migliore condizione sanitaria.

Mobilità dei pazienti e sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea (COM(2004) 301 def.)

2. Punto di vista e raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1 **si compiace** del fatto che, per garantire un elevato livello di protezione della salute umana nella definizione di tutte le politiche e attività comunitarie (articolo 152, paragrafo 1, del Trattato), la Commissione riconosca la necessità di un più forte coinvolgimento nel processo decisionale di coloro che detengono responsabilità in materia di salute, sanità e assistenza sanitaria. È essenziale che la valutazione globale dell'impatto delle nuove politiche tenga conto degli effetti delle iniziative comunitarie, e che tale valutazione comprenda anche un'analisi dell'interazione tra, da una parte, la legislazione comunitaria e il suo impatto sugli organi responsabili della sanità nei vari Stati membri, e, dall'altra, gli obiettivi delle politiche sanitarie nazionali. Visto che in molti Stati membri la responsabilità in materia di sanità, sistemi sanitari e assistenza sanitaria compete agli enti locali e regionali, il Comitato raccomanda vivamente un maggiore coinvolgimento di tale livello amministrativo;

2.2 **ritiene** quindi essenziale fare chiarezza su ciò che comporta il diritto, garantito ai cittadini dalla legislazione comunitaria, di ricorrere all'assistenza sanitaria in altri Stati membri e di ottenere il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità descritte nella proposta di direttiva sui servizi del mercato interno e nel regolamento 1408/71 sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale;

2.3 **invita** la Commissione, per quanto riguarda l'equiparazione dell'assistenza sanitaria alla prestazione di servizi descritta nella direttiva sui servizi nel mercato interno, a garantire che i servizi sanitari non siano soltanto oggetto di un processo di «mercattizzazione», fondato su prospettive di guadagni economici, ma che si ispirino invece anche a criteri che tengano conto dello stato di salute del singolo cittadino, dell'andamento delle cure mediche e della qualità della vita;

2.4 **raccomanda** che la Commissione, nella sua opera intesa ad ampliare e a migliorare l'informazione sui diritti che la legislazione comunitaria garantisce ai cittadini, rispetti la facoltà dei singoli Stati membri di stabilire regole circa i diritti e i doveri in materia di copertura sanitaria nel quadro dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale, e tenga conto della diversità delle condizioni che disciplinano i vari servizi in ciascuno Stato membro;

2.5 **ritiene** inoltre che non ci si debba limitare a rassicurare e ad informare i cittadini sui diritti loro garantiti dalla legislazione comunitaria: si deve infatti anche esaminare più attentamente la possibilità di garantire loro un sistema ricettivo e accessibile, in modo tale che tutti i gruppi di pazienti possano avvalersi dei diritti e delle possibilità a loro disposizione. La possibilità di avvalersi dei diritti garantiti dalla legislazione comunitaria dovrà essere garantita ad un maggior numero di gruppi di pazienti vulnerabili, quali, ad esempio, gli anziani che vivono in solitudine ed i pazienti che soffrono di patologie psichiche. Ciò presuppone, ad esempio, che le informazioni siano accessibili ai cittadini, e che esse siano seguite da adeguati servizi di consulenza e di orientamento nei singoli Stati membri;

2.6 **invita** a far sì che, nel mettere a punto le iniziative, si garantisca, a livello transfrontaliero, tanto la condivisione tra i sistemi sanitari delle capacità inutilizzate quanto l'erogazione delle cure sanitarie, assicurando altresì che le norme comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali e la relativa semplificazione, tuttora in corso, evitino che la ripartizione del personale medico e sanitario tra gli Stati membri risulti inadeguata, ad esempio a detrimento dei nuovi Stati membri;

2.7 **si compiace** del fatto che la Commissione riconosca l'importanza di una valutazione strutturata e globale delle tecnologie sanitarie, che getti solide basi per la valutazione e la documentazione in merito alle apparecchiature, alle tecniche ed ai prodotti sanitari;

2.8 **ritiene** che una cooperazione strutturata e coordinata a livello europeo in materia di scambi di esperienze, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo delle tecnologie sanitarie possa presentare un notevole valore aggiunto per gli Stati membri;

2.9 **ritiene** che l'accesso a dati validi e ad informazioni di qualità elevata sia essenziale affinché gli Stati membri possano definire le pratiche migliori e raffrontare i rispettivi standard, e che esso rappresenti quindi anche un presupposto necessario per molte delle iniziative che si propongono di attuare. La creazione di un quadro di riferimento per sviluppare un sistema di raccolta di dati e informazioni a livello europeo dovrebbe, come indica la Commissione, avvenire in collaborazione con altri operatori del settore ed essere coordinata con le iniziative avviate dall'OCSE e dall'OMS. Spetta ai singoli Stati membri attuare misure e lanciare iniziative in materia, sulla base dei dati e delle informazioni comparabili;

2.10 **ritiene** che la Commissione dovrebbe fare di più per garantire che gli enti locali e regionali responsabili della sanità e dell'assistenza sanitaria vengano coinvolti e partecipino alla cooperazione in materia di servizi sanitari e cure mediche, nonché alle attività del gruppo istituito al riguardo.

Modernizzare la protezione sociale per sviluppare un'assistenza sanitaria ed un'assistenza a lungo termine di qualità, accessibili e sostenibili: come sostenere le strategie nazionali grazie al «metodo aperto di coordinamento» (COM(2004) 304 def.)

3. Punto di vista e raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

3.1 **accoglie con favore** l'intendimento globale della comunicazione, che mira, attraverso il metodo aperto di coordinamento, a promuovere la definizione di un quadro comune volto a coadiuvare gli Stati membri nei loro sforzi intesi a ristrutturare e sviluppare l'assistenza sanitaria e le cure a lungo termine fornite nel quadro della protezione sociale;

3.2 **condivide** i tre orientamenti individuati dalla Commissione, cioè l'accessibilità dell'assistenza in base a principi di universalità, equità e solidarietà, l'offerta di un'assistenza sanitaria di qualità e la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari nel lungo periodo;

3.3 **ritiene** che la definizione di un quadro comune globale e il rispetto degli orientamenti possano contribuire a far fronte a sfide future quali l'invecchiamento demografico, i persistenti problemi di accessibilità rappresentati dalle disparità di accesso ai servizi e alle cure sanitarie, lo scompensamento tra la qualità dei servizi offerti e le esigenze dei cittadini e gli squilibri finanziari tipici di alcuni sistemi;

3.4 **sottolinea** che il processo relativo alla definizione di indicatori e di criteri di analisi comparativa (*benchmarking*) deve svolgersi nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di erogazione e gestione dei servizi sanitari, tenendo conto delle diverse e talvolta divergenti condizioni di ciascuno Stato membro. È estremamente importante che, per quanto possibile, questi indicatori siano elaborati a partire da dati già accessibili. Un numero eccessivo di indicatori potrebbe comportare un aumento inaccettabile del carico di lavoro per gli enti locali e regionali.

3.5 **sottolinea**, in relazione a quanto sopra, che in numerosi Stati membri i servizi sanitari e l'assistenza sanitaria sono finanziati dagli enti locali e regionali, ai quali, inoltre, fanno spesso capo responsabilità primarie nel campo dell'educazione e della prevenzione sanitarie e dei servizi di assistenza domiciliare, utili ad evitare o ridurre il ricorso al ricovero nelle strutture di cura: per questo motivo, e per coerenza con i principi del metodo aperto di coordinamento, tali enti locali e regionali devono essere associati all'elaborazione di piani d'azione nazionali e alla definizione di indicatori e criteri di analisi comparativa;

3.6 **invita** ad assicurare che alcuni degli indicatori da definire abbiano anche carattere qualitativo: in effetti, indicatori prettamente quantitativi difficilmente possono rispecchiare valori «non misurabili», come ad esempio la cura degli anziani, la promozione della qualità della vita, ecc. La qualità dei servizi sanitari va quindi vista in funzione non solo del rapporto costi-benefici, ma anche delle diverse condizioni di assistenza e cura che caratterizzano i servizi stessi;

3.7 **desidera** inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che la definizione di questi indicatori e l'attuazione di criteri di analisi comparativa in merito all'applicazione del metodo aperto di

coordinamento devono anche tener conto delle diverse condizioni di partenza dei vari Stati membri;

3.8 **invita** la Commissione a promuovere lo sviluppo delle reti di scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche, cosa che rappresenta una componente importante del metodo aperto di coordinamento;

3.9 **si compiace** che si tenga altresì debitamente conto dell'importanza che anche altre politiche rivestono per la salute e la sanità, e ritiene che un più efficace coordinamento dei processi politici in altri settori, tra cui quello della politica occupazionale, risulterà utile per realizzare gli orientamenti indicati. Il Comitato reputa quindi positivo che ci si concentri sulla necessità di investire nella formazione generale e continua del personale sanitario, in virtù del principio della formazione permanente, nonché sulla messa a punto delle politiche in materia di sanità e di sicurezza sul luogo di lavoro, per migliorare la qualità dell'occupazione. Ciò può contribuire, in prospettiva, a trattenere il personale nel settore dell'assistenza sanitaria, nonché, si auspica, a facilitare le procedure di selezione, presupposto imprescindibile per far fronte alle sfide comuni costituite dall'invecchiamento demografico e dalla crescente carenza di personale;

3.10 **ritiene** che una maggiore attenzione verso i gruppi emarginati (anziani che vivono in solitudine, minoranze etniche e gruppi a basso reddito, ecc.) sia essenziale per realizzare gli orientamenti sull'universalità e l'equità dell'accesso ai servizi sanitari. A questo proposito è necessario, appoggiando gli sforzi di cambiamento degli Stati membri, sviluppare meccanismi di aiuto a favore di questi gruppi emarginati, in modo tale da ridurre le disuguaglianze delle condizioni di salute. La messa a punto di tali meccanismi di supporto presuppone la partecipazione e la mobilitazione di tutti gli attori interessati.

Bruxelles, 30 settembre 2004.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

(2005/C 43/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza dei porti» (COM(2004) 76 def. - 2004/0031 (COD)),

vista la decisione del Consiglio, del 22 febbraio 2004, di consultarlo a norma degli articoli 80 e 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 27 gennaio 2004, di incaricare la commissione Politica di coesione territoriale di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio progetto di parere (CdR 163/2004 riv. 1) adottato il 7 luglio 2004 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatore: **Gustav KNAPE**, assessore del comune di Karlstad (SE/PPE)),

considerando quanto segue:

- 1) Le aggressioni e gli atti di terrorismo sono fra le minacce più gravi per gli ideali di democrazia e di libertà ed i valori di pace che costituiscono l'essenza dell'Unione europea.
- 2) La sicurezza delle persone, degli impianti e degli equipaggiamenti, compresi i mezzi di trasporto, nei porti e in determinate aree adiacenti, deve essere protetta dalle aggressioni e dai loro effetti devastanti. Di tale protezione beneficerebbero gli utenti dei trasporti, l'economia e la società in generale.
- 3) Il 31 marzo 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il regolamento (CE) n. 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Le misure di sicurezza marittima imposte dal regolamento rappresentano solo una parte delle misure necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato in tutta la catena di trasporto di ambito marittimo e il regolamento citato si limita a misure di sicurezza a bordo delle navi e nell'immediata interfaccia nave/porto.
- 4) Senza pregiudicare le normative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale e le misure che possono essere adottate sulla base del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, l'obiettivo di sicurezza descritto nel secondo considerando va realizzato adottando misure appropriate nel settore della politica portuale, istituendo norme comuni per realizzare un livello sufficiente di sicurezza portuale in tutti i porti della Comunità.
- 5) Gli Stati membri devono basarsi su valutazioni di sicurezza dettagliate per individuare i limiti esatti dell'area portuale pertinentemente interessata dalle misure di sicurezza, nonché le diverse disposizioni necessarie per garantire un'adeguata sicurezza dei porti, tenendo conto del parere degli enti locali e regionali interessati. Tali misure variano in funzione del livello di sicurezza in vigore e rispecchiano le differenze insite nel profilo di rischio delle diverse zone del porto.
- 6) Gli Stati membri, oppure, eventualmente, gli enti locali e regionali, devono definire piani di sicurezza portuale che recepiscano integralmente le conclusioni della valutazione di sicurezza del porto. L'efficacia delle misure di sicurezza richiede chiare divisioni dei compiti fra tutte le parti interessate, nonché l'effettuazione di addestramenti periodici. Si ritiene che l'inclusione nel piano di sicurezza del porto di divisioni dei compiti e di procedure relative agli addestramenti contribuirà significativamente all'efficacia delle misure di sicurezza del porto sia preventive che correttive.
- 7) Gli Stati membri devono garantire che un punto di contatto mantenga i collegamenti fra la Commissione e gli Stati membri.
- 8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- 9) È opportuno adottare le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Occorre stabilire una procedura per adeguare la presente direttiva agli sviluppi degli strumenti internazionali e, in seguito alle esperienze acquisite, adattare o completare le disposizioni dettagliate di cui agli allegati della presente direttiva, senza ampliare il campo di applicazione di quest'ultima.
- 10) Dato che gli obiettivi dell'azione prevista, ossia l'instaurazione e l'applicazione equilibrate di misure utili nel settore della politica dei trasporti marittimi non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della dimensione europea della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato. In armonia con il principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva si limita alle norme comuni fondamentali necessarie per conseguire gli obiettivi della sicurezza dei porti e non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale scopo,

ha adottato il seguente parere in data 29 e 30 settembre 2004 (riunione del 30 settembre) nel corso della 56a sessione plenaria.

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

condivide il punto di vista secondo cui le aggressioni e gli atti di terrorismo sono fra le minacce più gravi per gli ideali di democrazia e di libertà ed i valori di pace che costituiscono l'essenza dell'Unione europea;

prende atto del fatto che il terrorismo e analoghe aggressioni criminali trascendono le frontiere degli Stati e vanno pertanto combattuti fondamentalmente mediante iniziative di portata transnazionale. In linea di principio non è possibile quantificare e analizzare, soltanto su un piano puramente locale o regionale, l'entità delle minacce terroristiche che gravano sui porti o di altre infrastrutture;

ritiene che la difesa dalle minacce terroristiche ed altre attività criminali rientri in linea di principio nell'ambito di competenza degli Stati, e che pertanto sia l'onere economico delle misure di sicurezza decise a livello nazionale o comunitario, sia le responsabilità più generali in proposito debbano ricadere in primo luogo sugli Stati membri. Le iniziative da assumere per migliorare la sicurezza dei porti dal rischio di atti criminali devono essere commisurate all'entità delle minacce ai danni del porto in questione. In ossequio al principio di sussidiarietà, tuttavia, i piani di sicurezza del porto dovrebbero essere elaborati a livello locale e regionale;

osserva che la comunicazione della Commissione relativa al miglioramento della sicurezza dei trasporti marittimi (COM(2003) 229 def.) contiene una proposta di regolamento, il cui iter legislativo è in corso, relativa al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

ritiene che le misure di sicurezza a bordo delle navi e nei porti sancite dalla convenzione SOLAS modificata, dal codice ISPS nonché dal regolamento (CE) n. 725/2004 della Commissione avranno un effetto positivo anche sulle condizioni di sicurezza dei porti. Il campo di applicazione del regolamento è tuttavia limitato alla parte dell'impianto portuale che costituisce l'interfaccia nave/porto, vale a dire il terminale;

reputa che nel caso di alcuni porti, alla luce dell'attuazione e della valutazione degli effetti del regolamento (CE) n. 725/2004, potrebbe rivelarsi necessario un passo ulteriore a tutela della sicurezza tanto dei porti stessi quanto dell'interfaccia porto/entroterra. L'esigenza di protezione riguarda le persone che lavorano nei porti o vi transitano, le infrastrutture e gli equipaggiamenti, compresi i mezzi di trasporto; **osserva** altresì che un gruppo di lavoro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sta attualmente elaborando un codice di condotta per la sicurezza dei porti;

ritiene che le misure rivolte al miglioramento della sicurezza marittima e dei porti previste dal regolamento e dalla direttiva in questione debbano sortire l'effetto voluto senza richiedere d'altro canto un ulteriore investimento in risorse umane o economiche, rispetto a quanto imposto da legittime preoccupazioni di protezione e sicurezza, e avendo particolare riguardo per la dimensione e l'ubicazione geografica dei porti stessi nonché per le attività che vi si svolgono;

ritiene che i requisiti in merito alla regolamentazione delle attività, alle misure da intraprendere ed ai dispositivi di sorveglianza debbano essere adeguatamente commisurati da una parte all'entità delle minacce, e dall'altra alle esigenze di un'attività di trasporto efficiente e competitiva, nell'intento di incrementare il volume del trasporto marittimo e alleggerire lo sforzo sostenuto da altre modalità di trasporto;

ritiene che l'approvazione delle valutazioni e dei piani elaborati ai sensi della direttiva in esame nonché la relativa attuazione, debbano essere oggetto di ispezioni condotte sotto la supervisione di ciascuno Stato membro;

ritiene necessario estendere la definizione di «impianto portuale» come «luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto» ad aree quali le zone di ormeggio, le aree di attesa e il loro perimetro a partire dal mare, nonché agli spazi destinati al deposito di merci, che possano essere considerati parte dell'impianto portuale;

ritiene che i porti interni debbano essere esclusi dal campo di applicazione delle norme in questione;

sostiene il principio secondo cui, in considerazione della varietà dei porti comunitari e delle molteplici attività che vi coesistono, la direttiva è lo strumento giuridico più adatto per salvaguardare un grado opportuno di flessibilità, pur definendo il necessario livello comune di sicurezza dei porti per tutta la Comunità;

è consapevole del fatto che negli Stati membri sono già in vigore diversi regimi di sicurezza dei porti, e che vi è la possibilità di preservare misure e strutture di sicurezza esistenti, fatto salvo l'obbligo di adempiere al disposto della direttiva.

1.1 *Contenuto della direttiva relativa al miglioramento della sicurezza dei porti*

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1.1 **ritiene** che possa essere necessario, per alcuni porti, completare la sicurezza marittima e quella dell'interfaccia nave/porto con ulteriori misure, che rafforzino la sicurezza di tali aree applicandosi all'insieme dell'area portuale; **ritiene** altresì che possa essere necessario, per alcuni porti, integrare le misure di sicurezza contro il terrorismo già in vigore con quelle destinate a proteggere gli insediamenti industriali ubicati in prossimità dei porti stessi e che possono rappresentare un obiettivo terroristico, quali ad esempio depositi di combustibili, industrie chimiche, stabilimenti che producono concimi;

1.1.2 **considera** che sia di competenza dei singoli Stati membri, di concerto con i rappresentanti dei porti in questione e degli enti locali e regionali, stabilire la necessità delle azioni richieste e la loro portata;

1.1.3 **reputa** che la responsabilità di individuare il livello di sicurezza adeguato, in funzione del carattere normale, accresciuto o imminente dei rischi, non sia di competenza delle autorità di sicurezza del porto, ma rivesta un carattere generale.

1.2 *Principi generali*

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.2.1 **sottolinea** l'importanza del principio di sussidiarietà, in particolare alla luce della recente adozione del Trattato costituzionale e del nuovo protocollo sulla sussidiarietà;

1.2.2 **ritiene** encomiabile che la proposta si avvalga delle stesse strutture e degli stessi organismi del regolamento (CE) n. 725/2004 che consente, in caso di necessità, la creazione di un regime di sicurezza globale per tutta la catena logistica marittima, dalla nave all'interfaccia porto/entroterra passando per l'interfaccia nave/porto e tutto il porto;

1.2.3 **accoglie con soddisfazione** il fatto che agli Stati membri venga lasciata la responsabilità di definire i confini dei propri porti ai fini della direttiva. Tale valutazione deve avvenire di concerto con gli enti locali e regionali competenti. Per

determinare quali siano i porti che richiedono un incremento delle misure di sicurezza è richiesta una valutazione approfondita dei rischi e delle necessità;

1.2.4 **accoglie favorevolmente**, altresì, il fatto che la responsabilità di elaborare valutazioni e piani di sicurezza dei porti, di determinare e comunicare i livelli di sicurezza vigenti e le modifiche ad essi apportate nonché di designare un'autorità di sicurezza portuale sia lasciata agli Stati membri. A questi compete ugualmente, conformemente al principio di sussidiarietà e sulla base di un'analisi dell'entità della minaccia e delle specifiche condizioni locali e regionali, di identificare le necessità esistenti in materia di valutazioni, piani ed autorità di vigilanza;

1.2.5 **giudica favorevolmente** il fatto che in ogni porto venga designato un agente di sicurezza per garantire un coordinamento adeguato in fase di elaborazione, aggiornamento e monitoraggio delle valutazioni, dei piani di sicurezza del porto e di quelli per gli insediamenti industriali attigui, ritenuti necessari dallo stesso Stato membro, di concerto con l'agente di sicurezza; approva altresì la creazione di punti di contatto negli Stati membri per trasmettere le comunicazioni necessarie agli altri Stati membri e alla Commissione;

1.2.6 **considera** immotivata l'introduzione di un obbligo generale che impone di istituire, in ogni porto, un comitato per la sicurezza del porto, in quanto sarebbe più opportuno istituire tale organismo soltanto laddove ve ne sia la necessità;

1.2.7 **ritiene** che i requisiti minimi per le valutazioni e i piani di sicurezza nonché le procedure d'ispezione per controllare l'attuazione delle misure di sicurezza oggetto della proposta non dovrebbero essere enunciati in una forma prescrittiva, ma come consigli e raccomandazioni.

1.3 *Considerazioni di ordine giuridico*

1.3.1 **Ritiene** che spetti ai singoli Stati membri stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità della direttiva. Nella maggior parte degli Stati membri esiste già una legislazione adeguata, ragion per cui l'introduzione di ulteriori sanzioni penali appare, in linea di principio, superflua.

1.4 *Valutazione d'impatto*

1.4.1 **Esorta** la Commissione a valutare attentamente l'impatto finanziario della proposta relativa al miglioramento della sicurezza dei porti. La quota principale dell'incremento di spesa che la proposta comporta, in relazione all'elaborazione di piani e di altre iniziative, ai diversi tipi di misure previste nonché all'azione di sorveglianza e di controllo da esercitarsi, dev'essere sostenuta dagli Stati membri, se si vuole evitare che i costi del trasporto di persone e di merci via mare diventi tanto elevato da provocare il ricorso ad altre modalità di trasporto, meno sicure e con un maggiore impatto ambientale.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Raccomandazione 1

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	(1 bis) <u>Il terrorismo e analoghe aggressioni criminali trascendono le frontiere degli Stati e vanno pertanto combattuti fundamentalmente mediante iniziative di portata transnazionale. In linea di principio non è possibile quantificare e analizzare, su un piano puramente locale o regionale, l'entità delle minacce terroristiche che gravano sui porti o su altre infrastrutture; la difesa dalle minacce terroristiche ed altre attività criminali rientra pertanto, in linea di principio, nell'ambito di competenza degli Stati, e per tale ragione sia l'onere economico delle misure di sicurezza decise a livello nazionale o comunitario, sia le responsabilità più generali in proposito devono ricadere in primo luogo sugli Stati membri.</u>

Motivazione

Occorre affermare in modo esplicito nei considerando che il terrorismo e analoghe aggressioni criminali trascendono le frontiere degli Stati e vanno pertanto combattuti fundamentalmente mediante iniziative di portata transnazionale, la cui responsabilità ricada principalmente sugli Stati membri. Un importante principio prevede che il livello di competenza gerarchica che decide in merito ad una determinato complesso normativo provvede anche al suo finanziamento, così da scongiurare un eccesso di regolamentazione, nonché i suoi effetti negativi in termini macroeconomici. Per le medesime ragioni sembra logico prevedere che lo Stato assuma anche la responsabilità finanziaria delle misure miranti a prevenire ed a impedire gli atti criminali di cui sopra.

Raccomandazione 2

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(4) Per raggiungere il massimo grado possibile di protezione per le industrie marittime e portuali, occorre introdurre misure di sicurezza nei porti. Tali misure non possono limitarsi all'interfaccia nave/porto, ma devono coprire tutto il porto, in modo da proteggere le aree portuali e garantire che le misure di sicurezza adottate in applicazione del regolamento (CE) n. .../... beneficiano del miglioramento della sicurezza nelle aree adiacenti. Queste misure devono applicarsi a tutti i porti in cui sono situati uno o più impianti coperti dal regolamento (CE) n. .../...	(4) Per raggiungere il massimo grado possibile di protezione per le industrie marittime e portuali, occorre introdurre misure di sicurezza nei porti. Tali misure non possono limitarsi all'interfaccia nave/porto, ma devono coprire tutto il porto, in modo da proteggere le aree portuali e garantire che le misure di sicurezza adottate in applicazione del regolamento (CE) n. .../... beneficiano del miglioramento della sicurezza nelle aree adiacenti. Queste misure devono applicarsi a tutti i porti in cui sono situati uno o più impianti coperti dal regolamento (CE) n. .../... <u>Per raggiungere il massimo grado possibile di protezione per le industrie marittime e portuali occorre introdurre misure di sicurezza nei porti. Tali misure devono coprire l'interfaccia nave/porto e quei segmenti del porto che sono oggetto di necessarie misure di sicurezza. Gli Stati membri dovranno indicare per quali impianti coperti dal regolamento (CE) n. 725/2004 si impongono misure supplementari.</u>

Motivazione

In un secondo tempo, quando sia stato possibile misurare gli effetti dell'attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004, possono risultare necessarie misure più severe del disposto dello stesso regolamento. Conformemente al principio di sussidiarietà, spetta ai diversi Stati membri indicare per quali porti si richiedano misure di sicurezza supplementari, in quanto l'esigenza non riguarda necessariamente tutti i porti rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

Raccomandazione 3

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	(5 bis) <u>Le misure rivolte al miglioramento della sicurezza marittima e dei porti, previste dal regolamento e dalla direttiva, devono sortire l'effetto voluto senza richiedere un investimento eccessivo in risorse umane o economiche rispetto a quanto impongano legittime preoccupazioni di protezione e sicurezza, con un particolare riguardo per la dimensione e l'ubicazione geografica dei porti stessi, nonché per le attività che vi si svolgono.</u>

Motivazione

È importante, al fine di non danneggiare i trasporti marittimi di merci e di passeggeri, che le misure di sicurezza adottate siano pertinenti e presentino un buon rapporto costi/benefici; esse rischiano altrimenti di provocare effetti negativi a livello macroeconomico. Occorre pertanto che la direttiva stabilisca in modo chiaro che le misure di sicurezza devono essere efficienti in quest'ottica.

Raccomandazione 4

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(8) Gli Stati membri devono far sì che le responsabilità in materia di sicurezza portuale siano chiaramente riconosciute da tutte le parti interessate. Gli Stati membri sorveglieranno l'adempimento alle norme di sicurezza e istituiranno un'autorità responsabile per tutti i loro porti; approveranno tutte le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza per i loro porti; definiranno e comunicheranno i livelli di sicurezza; provvederanno a che le misure adottate siano adeguatamente notificate, attuate e coordinate; garantiranno il miglioramento dell'efficacia delle misure di sicurezza e di allerta mediante una piattaforma consultiva del settore portuale.	(8) Gli Stati membri devono far sì che le responsabilità in materia di sicurezza portuale siano chiaramente riconosciute da tutte le parti interessate, <u>compresi gli enti locali e regionali competenti</u> . Gli Stati membri sorveglieranno l'adempimento alle norme di sicurezza e istituiranno un'autorità responsabile per tutti i loro porti; approveranno tutte le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza per i loro porti; definiranno e comunicheranno i livelli di sicurezza; provvederanno affinché le misure adottate siano adeguatamente notificate, attuate e coordinate; garantiranno il miglioramento dell'efficacia delle misure di sicurezza e di allerta mediante una piattaforma consultiva del settore portuale.

Motivazione

Gli enti locali e regionali possono essere responsabili di determinati aspetti della sicurezza del porto, quali i controlli sanitari, l'ispezione del carico delle navi da parte di funzionari dei servizi d'igiene ed altri compiti di protezione civile.

Raccomandazione 5

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(9) Gli Stati membri devono approvare valutazioni e piani e controllarne l'attuazione nei loro porti. L'efficacia del controllo di attuazione deve essere oggetto di ispezioni sotto la supervisione della Commissione.	(9) Gli Stati membri devono approvare valutazioni e piani e controllarne l'attuazione nei loro porti. L'efficacia del controllo di attuazione deve essere oggetto di ispezioni effettuate sotto la supervisione della Commissione dello Stato membro interessato e delle quali la Commissione <u>deve essere informata.</u>

Motivazione

La proposta della Commissione di effettuare controlli mediante ispezioni è più estensiva e dettagliata di quanto richieda, per ora, il contesto. Tanto le azioni quanto il controllo e il monitoraggio dovrebbero avere una portata commisurata a quanto imposto da legittime preoccupazioni di protezione e sicurezza, con un particolare riguardo per la dimensione e l'ubicazione geografica dei porti stessi nonché per le attività che vi si svolgono. Controlli e ispezioni dovrebbero avvenire a livello degli Stati membri.

Raccomandazione 6

Articolo 2, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. Le misure disposte dalla presente direttiva si applicano a tutti i porti situati nel territorio di uno Stato membro che contengono uno o più impianti portuali rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. .../...	2. Le misure disposte dalla presente direttiva si applicano a tutti i ai porti situati nel territorio di uno Stato membro che contengano uno o più impianti portuali rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. .../... <u>725/2004</u> e laddove, sulla base della valutazione dello stesso Stato membro, siano richieste <u>misure di sicurezza dei porti più rigorose.</u>

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della modifica introdotta nel considerando 4. Mentre la proposta della Commissione si riferisce a *tutti* i porti situati nel territorio di uno Stato membro che contengano uno o più impianti portuali rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004, il Comitato delle regioni non ritiene convincente l'argomento secondo cui in tutti i porti tali misure ulteriori sono giustificate.

Raccomandazione 7

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
1. «porto» o «porto marittimo», un'area terrestre e marittima costituita da impianti e attrezzature tali da consentire principalmente la ricezione di navi, il loro carico e scarico, il magazzinaggio di merci, il ricevimento e la fornitura di tali merci e l'imbarco e lo sbarco di passeggeri.	1. «porto» o «porto marittimo», un <u>definita e circoscritta da parte dello Stato membro</u> , costituita da impianti e attrezzature tali da consentire principalmente la ricezione di navi, il loro carico e scarico, il magazzinaggio di merci, il ricevimento e la fornitura di tali merci e l'imbarco e lo sbarco di passeggeri <u>trasporti marittimi di tipo commerciale e direttamente collegata con un impianto portuale.</u>

Motivazione

L'area riconosciuta come «porto» deve essere determinata di volta in volta; occorre inoltre evitare che la definizione introduca un'interpretazione estensiva del concetto di «porto». L'emendamento lascia agli Stati membri un margine d'azione sufficiente per definire e circoscrivere tali aree, senza peraltro ammettere una dilatazione sproporzionata dei confini dell'area portuale.

Raccomandazione 8

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
1. Gli Stati membri designano un'autorità di sicurezza del porto per ciascun'area portuale rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva. Un'autorità di sicurezza del porto può essere designata per più di un porto.	1. Gli Stati membri designano <u>provvedono affinché sia designata secondo criteri omogenei</u> un'autorità di sicurezza del porto per ciascun'area portuale rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva. Un'autorità di sicurezza del porto può essere designata per più di un porto.

Motivazione

L'autorità di sicurezza del porto, conformemente al principio di sussidiarietà, dovrebbe poter essere designata a livello regionale o locale. La responsabilità generale ed economica della sicurezza dei porti, tuttavia, come indicato nella motivazione della raccomandazione 1, dovrebbe ricadere sugli Stati membri.

Raccomandazione 9

Articolo 5, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
3. Gli Stati membri possono designare una «autorità competente per la sicurezza marittima», designata ai sensi del regolamento (CE) n. .../... quale autorità di sicurezza del porto.	3. Gli Stati membri possono designare <u>«Una «autorità competente per la sicurezza marittima», può essere designata ai sensi del regolamento (CE) n. .../... 725/2004 quale autorità di sicurezza del porto.</u>

Motivazione

L'autorità di sicurezza del porto, conformemente al principio di sussidiarietà, dovrebbe poter essere designata a livello regionale o locale. La motivazione è una conseguenza della modifica introdotta all'articolo 5, paragrafo 1.

Raccomandazione 10

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
1. In ogni porto è designato un agente di sicurezza del porto. Ciascun porto dispone di un agente di sicurezza distinto. Piccoli porti adiacenti possono condividere lo stesso agente di sicurezza.	1. In ogni porto è designato un agente di sicurezza del porto. Ciascun porto dispone di un agente di sicurezza distinto. Piccoli <u>Porti adiacenti possono condividere lo stesso agente di sicurezza. In via eccezionale, la stessa persona potrà essere designata agente di sicurezza di più di un porto, anche se non si tratta di porti adiacenti, quando in considerazione del loro scarso volume di attività risulti sproporzionata la designazione di un agente per ogni porto, e sempre che sia garantito un livello di protezione adeguato.</u>

Motivazione

Porti adiacenti dovrebbero in linea di principio poter disporre, a prescindere dalle loro dimensioni, di un solo agente di sicurezza.

Raccomandazione 11

Articolo 10, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
1. Gli Stati membri provvedono a che siano istituite commissioni per la sicurezza dei porti incaricate di fornire consulenze pratiche nei porti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, a meno che la specificità di un porto renda superflua l'esistenza di una commissione siffatta.	1. Gli Stati membri provvedono a che siano istituite possono istituire commissioni per la sicurezza dei porti incaricate di fornire consulenze pratiche nei porti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, a meno che la specificità di un porto renda superflua l'esistenza di una commissione siffatta <u>laddove ciò sia necessario.</u>

Motivazione

È poco plausibile che l'istituzione di una commissione per la sicurezza dei porti sia richiesta in tutti i porti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. La necessità, verosimilmente, riguarda solamente i maggiori porti; si dovrebbe pertanto prevedere, in linea di principio, che l'istituzione della commissione per la sicurezza dei porti non costituisca un obbligo assoluto, ma che tale organismo possa essere creato laddove ciò si riveli necessario.

Raccomandazione 12

Articolo 14, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. Sei mesi dopo la data di cui all'articolo 19 la Commissione, in cooperazione con i punti di contatto di cui all'articolo 13, inizia ad effettuare ispezioni, riguardanti un campione rappresentativo di porti, per controllare l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri. Le ispezioni tengono conto delle informazioni fornite dai punti di contatto e in particolare delle relazioni di controllo. Le modalità con le quali vengono effettuate le ispezioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.	2. Sei mesi dopo la data di cui all'articolo 19 la Commissione <u>gli Stati membri</u> , in cooperazione con i punti di contatto di cui all'articolo 13, iniziano ad effettuare ispezioni, riguardanti un campione rappresentativo di porti, per controllare l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri. Le ispezioni tengono conto delle informazioni fornite dai punti di contatto e in particolare delle relazioni di controllo. Le modalità con le quali vengono effettuate le ispezioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza della modifica introdotta al considerando 9.

Raccomandazione 13

Articolo 14, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
3. Gli agenti incaricati dalla Commissione di effettuare le ispezioni di cui al paragrafo 2 esibiscono, prima di assolvere i loro compiti, un'autorizzazione scritta rilasciata dai servizi della Commissione, nella quale sono specificati natura e scopo dell'ispezione, nonché la data alla quale questa dovrebbe iniziare. La Commissione ne informa gli Stati membri interessati in tempo utile prima dell'inizio delle ispezioni. Lo Stato membro interessato si sottopone a tali ispezioni e provvede affinché gli enti o le persone interessati vi si assoggettino.	3. Gli agenti incaricati dalla Commissione di effettuare le ispezioni di cui al paragrafo 2 esibiscono, prima di assolvere i loro compiti, un'autorizzazione scritta rilasciata dai servizi della Commissione, nella quale sono specificati natura e scopo dell'ispezione, nonché la data alla quale questa dovrebbe iniziare. La Commissione ne informa gli Stati membri interessati in tempo utile prima dell'inizio delle ispezioni. Lo Stato membro <u>L'autorità di sicurezza del porto interessata</u> si sottopone a tali ispezioni e provvede affinché gli enti o le persone interessati vi si assoggettino.

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza della modifica apportata al considerando 9 e all'articolo 14, paragrafo 2.

Raccomandazione 14

Articolo 14, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
4. La Commissione comunica le relazioni degli ispettori allo Stato membro interessato il quale, nei tre mesi successivi al ricevimento di queste, notifica in modo sufficientemente dettagliato le misure che ha adottato per rimediare alle eventuali inadempienze. La relazione e le risposte sono comunicate al comitato di cui all'articolo 16.	4. La Commissione Lo Stato membro interessato comunica le relazioni degli ispettori allo Stato membro interessato alla Commissione il quale, la quale può invitare lo Stato membro, nei tre mesi successivi al ricevimento alla trasmissione di queste, notifica a notificare in modo sufficientemente dettagliato le misure che ha adottato per rimediare alle eventuali inadempienze. La relazione e le risposte sono comunicate al comitato di cui all'articolo 16.

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e al considerando 9.

Raccomandazione 15

Articolo 17, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. Qualsiasi membro del personale addetto alle ispezioni di sicurezza o al trattamento di informazioni riservate connesse con la presente direttiva deve essere titolare di un livello appropriato di verifica di sicurezza da parte dello Stato membro di cittadinanza dell'interessato.	2. Qualsiasi membro del personale addetto alle ispezioni di sicurezza o al trattamento di informazioni riservate connesse con la presente direttiva deve essere titolare di un livello appropriato di verifica di sicurezza da parte dello Stato membro di cittadinanza dell'interessato.

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza delle modifiche introdotte nell'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4 nonché nel considerando 9.

Raccomandazione 16

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	Il Comitato suggerisce d'invitare almeno una volta all'anno ad uno scambio di esperienze gli agenti di sicurezza dei singoli porti designati dagli Stati membri.

Motivazione

Le proposte e le argomentazioni avanzate dal CdR nelle motivazioni dei suoi emendamenti alla proposta di direttiva chiariscono come il coordinamento delle misure di sicurezza al di là dell'interfaccia porto/nave sia una questione che dovrebbe per quanto possibile, essere di competenza dei singoli Stati membri.

Bruxelles, 30 settembre 2004.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano

(2005/C 43/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione *Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano* (COM(2004) 60 def.),

vista la decisione del Commissione, dell'11 febbraio 2004, di consultarlo in materia, a norma dell'articolo 265, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 10 febbraio 2004, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni *Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea* (COM(1998) 605 def. - CdR 115/99 fin) ⁽¹⁾,

visto il proprio parere sul tema *La problematica urbana: orientamenti per un dibattito europeo* (COM(1997) 197 def. - CdR 316/97 fin ⁽²⁾),

vista la comunicazione della Commissione sul tema *La governance europea* (COM(2001) 428 def.),

visto il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la definizione del concetto di «sviluppo sostenibile» contenuta nel Trattato di Amsterdam,

vista la comunicazione della Commissione *Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile* (proposta della Commissione per il Consiglio europeo di Göteborg) (COM(2001) 264 def.),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni *Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile* (COM(2002) 82 def.),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea *Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta - Sesto programma di azione per l'ambiente* e alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010 (COM(2001) 31 def. - CdR 36/2001 fin ⁽³⁾),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo *Strategia europea per l'ambiente e la salute* (COM(2003) 338 def.),

viste la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria per la diversità biologica (COM(1998) 42 def.) nonché la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo *Piani d'azione a favore della biodiversità: conservazione delle risorse naturali, agricoltura, pesca e cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo* (COM(2001) 162 def.),

visto il proprio parere (CdR 93/2004 riv. 1) adottato l'8 luglio 2004 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatrice: **Catharina TARRAS-WAHLBERG**, membro del consiglio comunale di Stoccolma (SE/PSE)),

⁽¹⁾ GU C 293 del 13.10.1999, pag. 58.

⁽²⁾ GU C 251 del 10.8.1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU C 357 del 14.12.2001, pag. 44.

considerando quanto segue:

- 1) Circa l'80 % dei cittadini dell'UE vive nelle aree urbane, molte delle quali, con ogni evidenza, presentano gravi problemi di carattere ambientale. Tali problemi gravano in primo luogo sugli abitanti delle città, ma hanno anche ripercussioni negative su scala regionale in materia di ambiente e di condizioni di vita.
- 2) Per migliorare la situazione ambientale nelle città dell'UE sono necessari un incremento delle risorse stanziare e la messa a punto di una strategia flessibile, che tenga conto delle diverse caratteristiche delle città europee. Tale strategia deve essere di lungo respiro e compatibile con la politica comunitaria a favore dello sviluppo sostenibile.
- 3) L'efficacia della strategia è subordinata alla capacità di coniugare l'intervento a favore dell'ambiente urbano con la possibilità di usufruire di aiuti erogati dall'UE in diversi settori.
- 4) Dalla strategia devono inoltre scaturire una migliore integrazione sociale e condizioni ambientali eque in tutta l'UE. Essa deve altresì tener conto del bisogno di risorse dei paesi più poveri e favorire la parità di condizioni tra le diverse generazioni.
- 5) La disomogeneità delle condizioni di partenza delle città ed il principio di sussidiarietà giustificano l'attribuzione agli enti locali della responsabilità primaria nella definizione delle misure da intraprendere in una determinata area urbana,

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 30 settembre 2004, nel corso della 56a sessione plenaria.

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

Osservazioni generali

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1 **accoglie con favore** la comunicazione della Commissione quale primo passo verso una strategia tematica sull'ambiente urbano, già delineata nel Sesto programma di azione comunitario in materia di ambiente. La strategia tematica a venire avrà un ruolo importante nel miglioramento della qualità dell'ambiente urbano. È pertanto di primaria importanza riconoscere il ruolo e la responsabilità degli enti locali nella realizzazione degli obiettivi previsti dalla strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile;

1.2 **evidenzia** il fatto che nell'ambiente urbano coesistono funzioni complesse. Affinché lo sviluppo delle aree e degli agglomerati urbani sia sostenibile, è necessario associare la componente ambientale alla dimensione economica (competitività e mercati del lavoro regionali) e a quella sociale (alternativa integrazione/segregazione), nonché tenere in considerazione gli aspetti culturali della problematica;

1.3 **approva** il fatto che la Commissione intenda sviluppare «una strategia più integrata»; per avere una visione globale dello sviluppo urbano sostenibile è necessario adottare un approccio sia orizzontale/intersectoriale (fra diverse aree politiche e fra diversi attori) sia verticale (tra diversi livelli amministrativi);

1.4 **apprezza** il contributo fornito dalla Commissione alla messa a punto di obiettivi e indicatori omogenei per il monitoraggio della situazione ambientale nelle città, ma reputa importante che essi abbiano valore orientativo e non vincolante;

1.5 **ritiene** importante considerare la città nel contesto dei rapporti di interdipendenza che la legano al proprio hinterland,

più o meno immediato, secondo i principi esposti nello Schema di sviluppo dello spazio europeo (ESDP: *European Spatial Development Perspective*);

1.6 **valuta favorevolmente** l'importanza che la Commissione accorda alla formazione in materia ambientale, allo scambio di esperienze e alla ricerca nel settore dell'ambiente urbano;

1.7 **ricorda** il documento *The European Urban Charter*, adottato dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa-CPLRE (*Congress of Local and Regional Authorities of Europe*), organo consultivo del Consiglio d'Europa, nel quale viene descritta la complessità delle realtà urbane.

Gestione urbana sostenibile

1.8 **giudica positivamente** il fatto che la Commissione mantenga un profilo alto, evidenziando la necessità di un approccio alla gestione urbana ben strutturato, inteso ad estendere il lavoro intersectoriale e a facilitare il monitoraggio e gli studi comparativi per migliorare l'ambiente urbano;

1.9 **pone altresì l'accento** sull'importanza di attribuire un valore strategico ai nuovi sistemi di gestione urbana e di renderli applicabili sia nelle città che nelle aree adiacenti, al di là delle frontiere amministrative.

Sistemi di trasporto urbano sostenibile

1.10 **esprime dubbi circa** la proposta della Commissione di elaborare un piano specifico per il trasporto urbano sostenibile. Uno dei principali fattori per la creazione di un ambiente urbano sostenibile è rappresentato proprio dall'interazione tra sistemi di trasporto e sviluppo urbanistico e ciò può realizzarsi al meglio a livello regionale e locale;

1.11 **esorta** la Commissione a promuovere la diffusione delle migliori prassi del settore dei trasporti relative alla cooperazione ed al coordinamento tanto tra diversi soggetti, quanto tra diversi modi di trasporto, per migliorare l'efficienza degli spostamenti e ridurre l'impatto ambientale ai minimi livelli.

Edilizia sostenibile

1.12 **si compiace** che la Commissione si accinga a mettere a punto una metodologia comune per la valutazione della sostenibilità complessiva degli edifici e delle costruzioni, reputandolo uno strumento utile in caso di costruzione di nuovi edifici o di ristrutturazioni radicali;

1.13 **ritiene** che la Commissione non debba integrare la direttiva 2002/91/CE con ulteriori requisiti di efficienza ambientale di carattere non energetico. Prima di elaborare ulteriori proposte occorre infatti attendere il completo recepimento della direttiva nelle legislazioni nazionali, nonché la sua valutazione;

1.14 **accoglie con soddisfazione** la proposta della Commissione relativa all'elaborazione di programmi nazionali in materia di edilizia sostenibile, e **condivide** la proposta di introdurre requisiti di sostenibilità nelle procedure di appalto relative a progetti edilizi finanziati con fondi pubblici.

Progettazione urbana sostenibile

1.15 **accoglie con favore** il fatto che la Commissione si farà promotrice di modelli sostenibili di insediamento urbano, nonché della riconversione di terreni abbandonati in alternativa all'utilizzo di terreni vergini, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile che faccia leva sul tessuto urbano densamente edificato;

1.16 **non approva** che la Commissione formuli linee guida sulla pianificazione territoriale ad alta densità e a destinazione mista, né che definisca i terreni abbandonati (*brownfield*) e i terreni vergini (*greenfield*), o prepari altre linee guida su aspetti specifici della progettazione urbana. Ritiene che la gestione del territorio sia di competenza nazionale, regionale e locale, dato che ogni paese ha le sue specificità culturali e territoriali, le sue tradizioni edilizie, ecc.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

2.1 **Riconosce** le ragioni in base alle quali la Commissione propone obiettivi ambiziosi in vista di un ambiente urbano più sostenibile; ritiene tuttavia che il ruolo della Commissione sia quello di delineare l'azione politica e di definirne gli obiettivi, ma non di formulare proposte in merito al quadro normativo più adeguato al conseguimento degli stessi;

2.2 **giudica importante**, nell'ottica dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che tutte le misure comunitarie in materia di ambiente urbano siano integrate e si basino sui piani e sui sistemi di gestione ambientale che hanno dato buoni risultati e sostengano gli sforzi delle amministrazioni regionali e locali per realizzare uno sviluppo sostenibile;

2.3 **ritiene necessario** valutare ulteriormente i piani e i sistemi di gestione ambientale, in termini di vantaggi ambien-

tali, per poi svilupparli per quanto riguarda il settore pubblico e lo sviluppo urbano sostenibile;

2.4 **considera importante**, nell'ottica dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che tutte le misure comunitarie relative al trasporto sostenibile siano integrate e si basino sui piani di trasporto o di mobilità esistenti che hanno dato buoni risultati e sostengano gli sforzi delle amministrazioni regionali e locali per realizzare uno sviluppo sostenibile;

2.5 **ritiene** che un piano di trasporto urbano sostenibile debba basarsi su un approccio integrato che tenga conto delle politiche sociali, ambientali ed economiche a livello regionale e locale. Il livello regionale e locale è quello che meglio si presta per sviluppare città e aree urbane sostenibili e coordinare le diverse questioni e gli attori secondo un approccio «olistico»;

2.6 **auspica** la messa a punto di metodi che favoriscano la transizione verso modi di trasporto più sostenibili: tra i settori nei quali occorre intervenire si possono menzionare gli strumenti di gestione economica, la gestione della mobilità ed i sistemi di trasporto intelligenti (ITS: *intelligent transport systems*);

2.7 **raccomanda** di sviluppare, quale alternativa al ricorso a strumenti legislativi, metodi e strumenti fondati su accordi che incoraggino gli Stati membri ad adottare un modello di sviluppo urbano sostenibile. **Esorta** la Commissione ad elaborare modelli di accordi adeguati allo sviluppo urbano, assumendo quali possibili fonti di ispirazione il metodo aperto di coordinamento, la Carta di Ålborg o accordi tripartiti. È della massima importanza che i livelli regionale e locale siano investiti dell'autorità e dotati delle risorse necessarie per collaborare a tale processo;

2.8 **esorta** la Commissione a mobilitare risorse finalizzate allo scambio di esperienze ed alla diffusione di conoscenze in rete. L'attività in rete condotta nell'ambito di Interreg IIC può rappresentare un modello per ulteriori progressi, da realizzarsi, ad esempio, nel quadro dei programmi LIFE e URBAN;

2.9 **plaudefa** alla proposta della Commissione di invitare gli Stati membri ad elaborare strategie nazionali o regionali a favore di un ambiente urbano sostenibile, dalle quali dovrebbero scaturire strategie per lo sviluppo sostenibile di città e agglomerati urbani;

2.10 **prende atto** con soddisfazione dell'intento della Commissione di incoraggiare gli Stati membri a predisporre centri di riferimento nazionali o regionali destinati a fornire alle città informazioni, conoscenze, tecniche e servizi di consulenza, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile delle città stesse e degli agglomerati urbani;

2.11 **ritiene** che prima di elaborare nuovi sistemi sia necessario esaminare l'ampio ventaglio di attività che diversi Stati membri svolgono a livello nazionale per promuovere lo sviluppo sostenibile delle città, ad esempio nel campo della certificazione ambientale dei materiali da costruzione o della ristrutturazione di vecchi edifici costruiti con materiali nocivi all'ambiente. Ritiene altresì che eventuali misure di armonizzazione o nuovi sistemi non debbano comportare un doppio lavoro né aumentare la burocrazia o generare un aumento dei costi;

2.12 **fa presente** che numerose proposte della Commissione tendono a introdurre norme, sistemi, metodi e indicatori che consentono il raffronto tra le condizioni di diversi paesi. Reputa pertanto della massima importanza che i sistemi di nuova creazione non comportino per gli enti locali e regionali gravami eccessivi in termini di risorse, costi e oneri amministrativi;

2.13 **considera** della massima importanza che tutte le proposte siano concepite in modo flessibile e comprensibile, sulla base delle condizioni e dei bisogni specifici dei diversi paesi;

2.14 **ritiene importante** che le proposte della Commissione prevedano un metodo graduale, che non produca contrapposi-

zioni tra le città in grado di attuare direttamente le proposte e quelle che invece non possono farlo nell'immediato;

2.15 **ritiene** opportuno che la Commissione precisi il significato da essa attribuito ai concetti di «città» e di «area urbana». Se necessario, si potrebbero sviluppare definizioni *ad hoc* in ogni Stato membro;

2.16 **sottolinea** la necessità che la strategia tematica consideri sempre i rapporti tra ambiente urbano e relativo hinterland, prevedendo, ove necessario, accordi ed azioni sinergiche con le autorità competenti dei territori periurbani interessati.

Bruxelles, 30 settembre 2004

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Rafforzamento della capacità di protezione civile dell'Unione europea»

(2005/C 43/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Rafforzamento della capacità di protezione civile dell'Unione europea» (COM(2004) 200 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 25 marzo 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 19 giugno 2003, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile (DEVE) di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio parere del 3 luglio 2003 sul tema «La gestione e le conseguenze delle catastrofi naturali: i compiti della politica strutturale europea» (CdR 104/2003 fin ⁽¹⁾),

vista la decisione del Consiglio 1999/847/CE, del 9 dicembre 1999, con la quale si definisce un programma d'azione in materia di protezione civile (2000-2004), ⁽²⁾

vista la decisione del Consiglio 2001/792/CE, Euratom, del 23 ottobre 2001, che definisce un meccanismo comunitario per facilitare il rafforzamento e la cooperazione in materia di assistenza di protezione civile ⁽³⁾,

viste le iniziative adottate dalla Commissione alla fine del 2003 per implementare gli strumenti operativi relativi alla citata decisione del Consiglio 2001/792/CE,

⁽¹⁾ GU C 256 del 24.10.2003, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2003 (PE T5-0373/2003) sull'eccezionale ondata di calore estivo (2003) e il rapporto del Parlamento europeo (PE A5-0278/2003) relativo al disastro in mare causato dalla nave petroliera Prestige,

visti gli articoli I-42 e III-184 del progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, nei quali si affermano i fondamentali principi di cooperazione e di solidarietà tra gli Stati membri in materia di protezione civile,

visto il proprio progetto di parere (CdR 241/2003 riv. 1), adottato l'8 luglio 2004 dalla commissione Sviluppo sostenibile (Relatore: **GOTTARDO**, consigliere della regione Friuli Venezia Giulia (IT-PPE),

considerando quanto segue:

- 1) Il principio di solidarietà e mutua assistenza tra gli Stati membri in caso di calamità naturali o di origine umana che possono verificarsi all'interno dell'Unione europea costituisce un fondamentale dovere morale e un principio fondante e qualificante di una comunità internazionale.
- 2) I più alti valori di solidarietà devono essere sviluppati dall'Unione europea anche nei confronti di paesi terzi colpiti dagli eventi sopra citati, in un quadro di cooperazione internazionale.
- 3) In questi ultimi anni si riscontra un sensibile aumento dell'esposizione al rischio di eventi calamitosi sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea e occorre pertanto procedere al rafforzamento della capacità di coordinamento e di pronto intervento dei servizi della Commissione,
- 4) Una moderna ed efficiente organizzazione di protezione civile poggia su due pilastri fondamentali rappresentati da una forte capacità di coordinamento e da un'organizzazione capillare e diffusa su tutto il territorio comunitario di mezzi operativi e squadre di pronto intervento altamente specializzate.
- 5) Una struttura ampiamente distribuita sul territorio di forze e risorse che facciano capo agli Stati membri e alle regioni rappresenta una importante e fondamentale garanzia per il primo e immediato intervento di soccorso alle popolazioni colpite da calamità e può altresì indirizzare e coordinare in loco i mezzi operativi e i soccorsi provenienti dall'esterno dell'area colpita.
- 6) Dopo il rafforzamento dell'organizzazione di protezione civile dell'Unione europea è necessario affrontare con impegno e determinazione il problema della prevenzione al fine di ridurre fino a dove è possibile il verificarsi del numero degli eventi calamitosi e le conseguenze negative prodotte dalle calamità, quando queste superano le barriere frapposte dalla prevenzione,

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 30 settembre 2004, nel corso della 56a sessione plenaria.

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1 **apprezza** la comunicazione della Commissione e le linee d'azione in essa contenute per rafforzare la capacità operativa di protezione civile dell'Unione europea nello spirito di solidarietà e cooperazione indicato dal Parlamento europeo quale elemento fondante di una comunità internazionale;

1.2 **ritiene** necessario attenersi a un approccio globale, capace di integrare tutte le componenti degli interventi di protezione della collettività in caso di calamità, quali la prevenzione, l'opera di protezione civile e la gestione degli effetti della calamità;

1.2 **ritiene** che gli enti locali e regionali e i soggetti istituzionali dotati di capacità legislativa e organizzativa posti a diretto contatto e investiti di una precisa responsabilità politica verso i problemi della sicurezza dei cittadini e dei beni presenti sul proprio territorio costituiscano un importante modello di riferimento strutturale e organizzativo per la realizzazione di una moderna ed efficiente protezione civile europea;

1.3 **ritiene** che le capacità organizzative e operative messe in campo in questi anni dalle regioni per affrontare le calamità naturali, gli incendi boschivi, gli incidenti negli insediamenti produttivi e nei trasporti, possano costituire un importante modello di riferimento per la costruzione di un efficiente e moderno sistema di protezione civile europeo in grado di intervenire sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea;

1.4 **è convinto** che negli Stati membri, nelle regioni e nei comuni si sia ormai affermata una cultura e una politica attiva della protezione civile che si fonda su una organizzazione capillare e distribuita su tutto il territorio che fa perno sui comuni e che trova la sua forza integrativa negli enti istituzionali di livello più alto. Tali enti, in primo luogo le regioni, devono possedere una elevata capacità di allertamento e di coordinamento in emergenza, la possibilità di utilizzare prontamente i mezzi speciali distribuiti a più larga maglia sullo scacchiere territoriale nonché di far affluire prontamente sui luoghi della calamità ulteriori forze e risorse presenti nella loro giurisdizione e infine la capacità di coordinare forze e risorse provenienti dall'esterno;

1.5 **ritiene** che nella nuova organizzazione del sistema europeo di protezione civile un punto fondamentale sia costituito dalla *tempestività* e dalla *qualità delle informazioni e delle comunicazioni* che consentono il monitoraggio e il controllo delle situazioni di emergenza, quale presupposto fondamentale per ogni efficiente azione di coordinamento e soccorso alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi;

1.6 **giudica** assolutamente necessario collegare in modo stabile il Centro europeo di monitoraggio e le sale operative nazionali e regionali di protezione civile in una unica rete fissa di comunicazioni di emergenza;

1.7 **auspica** che nella concreta attuazione delle linee guida della comunicazione si possa giungere ad una certificazione europea sui requisiti e sulla capacità di comunicazione, comando e controllo delle sale operative nazionali e regionali di protezione civile in modo da garantire l'efficienza e l'affidabilità di questi importanti e fondamentali presidi di emergenza;

1.8 **ritiene** che le sale operative nazionali e regionali di protezione civile debbano costituire i soggetti fondamentali dai quali possono provenire le informazioni sulle forze, risorse ed esperienze operative maturate in emergenza per costruire e tenere aggiornato il *data base* europeo di protezione civile e garantire l'impiego di forze rapide di pronto intervento. Tale *data base* dovrà essere coordinato con quelli già disponibili presso le autorità nazionali;

1.9 **ritiene** che a fronte delle esperienze maturate dagli Stati membri e dalle regioni per fronteggiare le emergenze più comuni e ricorrenti l'obiettivo strategico su scala europea deve essenzialmente essere quello del collegamento e del coordinamento delle forze e delle risorse che già esistono sul territorio comunitario;

1.10 **ritiene** che si debba provvedere, per le emergenze rare o poco conosciute, alla costituzione di *team* di esperti a livello comunitario in modo da rappresentare nel modo più reale possibile gli scenari di emergenza e da individuare le forze e le risorse più qualificate per garantire il soccorso e il pronto intervento;

1.11 **ritiene** che le esercitazioni congiunte di protezione civile rappresentino un importante strumento di verifica sul campo delle capacità operative di forze e risorse provenienti da Stati membri diversi, che sappiano agire in modo integrato tra loro e in stretto coordinamento con le autorità civili del posto quali soggetti di massima responsabilità locale nella catena di comunicazione, comando e controllo di gestione delle emergenze;

1.12 **ritiene** opportuno che nel processo di costruzione e messa a punto di una forza europea di rapido intervento venga dato il massimo spazio alla cooperazione transfrontaliera e in primo luogo alle esercitazioni congiunte di protezione civile tra regioni confinanti e limitrofe.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Costruzione della banca dati

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1 **raccomanda** che in rapporto ai diversi scenari di emergenza, il *data base* dei mezzi e delle risorse umane di pronto intervento venga organizzato coordinando i dati già contenuti nei *data base* delle autorità nazionali e attingendo le informazioni di base e i loro aggiornamenti direttamente dai soggetti che sono in possesso di queste informazioni per i loro fini istituzionali e che gestiscono, nei territori di competenza, centri operativi di emergenza di protezione civile funzionanti 24 ore su 24;

2.2 **propone** che le fonti informative del *data base* facciano riferimento sia ai centri operativi nazionali di protezione civile - con la messa in comune delle informazioni relative ai grandi mezzi, alle risorse umane e agli esperti di alta qualificazione - sia ai centri operativi regionali di protezione civile - con la messa in comune delle informazioni sull'insieme diffuso di mezzi e squadre di pronto intervento specializzate allocate presso i comuni;

2.3 **ritiene** che ogni soggetto facente parte di entrambi i poli informativi sopra specificati inserisca nel *data base*, oltre ai mezzi e alle risorse finalizzati a fronteggiare le diverse emergenze, anche uno specifico elenco delle emergenze affrontate dal singolo centro operativo, sia all'interno che all'esterno del territorio di propria competenza;

2.4 **raccomanda** che nel *data base* venga inserita una lista delle esercitazioni di protezione civile a carattere internazionale e coordinate dal centro operativo sul proprio territorio;

2.5 **propone** infine che le basi informative vengano aggiornate ogni sei mesi a scadenza fissa.

Esercitazioni congiunte

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.6 **raccomanda** che nell'organizzazione delle esercitazioni congiunte di protezione civile si mantenga sempre un giusto equilibrio tra i grandi mezzi e i corpi nazionali specializzati e le forze e i mezzi di pronto intervento delle regioni, i quali sono particolarmente addestrati ad operare in aiuto diretto ai cittadini e in stretto collegamento con le municipalità e con altre forze regionali e nazionali;

2.7 **raccomanda** il massimo impegno della Commissione per la programmazione e lo sviluppo di esercitazioni transfrontaliere con una attiva partecipazione delle regioni confinanti o limitrofe allo scopo di consolidare le positive e importanti esperienze di protezione civile maturate dalle regioni e costituire un saldo supporto operativo sul quale impiantare la costruzione di una forza europea di rapido intervento in emergenza;

2.8 **raccomanda** la messa a punto delle migliori pratiche di intervento per le calamità ricorrenti, e soprattutto per quelle a rapida diffusione quali gli incendi boschivi, mettendo a confronto le tecniche di intervento adottate dalle diverse regioni nelle capacità di tempestivo monitoraggio e di pronto intervento;

2.9 **raccomanda** l'effettuazione di esercitazioni mirate di interoperabilità tra forze civili e militari che consentano il pronto impiego sia dei mezzi speciali che sono in dotazione solo alle forze armate sia di mezzi speciali, e in particolare modo gli elicotteri, che possono integrare quelli a disposizione delle forze civili impegnate in emergenze multiple o di vaste dimensioni.

Comunicazioni e miglioramento del coordinamento operativo

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.10 **raccomanda** che per risolvere il problema della tempestività delle comunicazioni e delle informazioni, in modo da consentire l'immediato apprezzamento della situazione di emergenza e garantire la tempestività e la qualità dei soccorsi, è necessario che i centri operativi regionali di emergenza funzionanti 24 ore su 24 comunichino direttamente in tempo reale le loro informazioni sia al centro di emergenza nazionale che a quello dell'Unione europea, in modo da evitare passaggi che rallentino o deformino il flusso informativo;

2.11 **raccomanda** la realizzazione di una rete europea privilegiata di comunicazioni di protezione civile che colleghi i centri operativi degli Stati membri e delle regioni con il centro europeo di monitoraggio;

2.12 **propone** di rendere obbligatoria la comunicazione di stato di emergenza al centro di monitoraggio europeo quando un centro regionale di protezione civile fa affluire nell'area colpita da calamità forze e risorse provenienti da aree esterne. Superata la fase di emergenza, il centro regionale dovrà dichiarare la cessazione dello stato di emergenza.

Supporti finanziari

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.13 **raccomanda** che vengano rafforzati i supporti finanziari previsti nei concorsi di emergenza e nella realizzazione della struttura europea di protezione civile, in quanto questi finanziamenti non soltanto rappresentano un'esigenza di solidarietà tra gli Stati membri di una comunità internazionale quale l'Unione europea, ma anche costituiscono un utilissimo strumento di integrazione e coordinamento di forze e unità operative altamente specializzate provenienti da diversi Stati membri e da diverse regioni dell'Unione europea e chiamate ad operare in modo coordinato in un contesto unitario.

Bruxelles, 30 settembre 2004.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio sul tema: Seguito del Libro bianco «Nuovo impulso per la gioventù europea» — Proposta di obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani a seguito della risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù e alla Comunicazione della Commissione al Consiglio sul tema: Seguito del Libro bianco «Nuovo impulso per la gioventù europea» — Proposta di obiettivi comuni per una migliore comprensione e conoscenza dei giovani a seguito della risoluzione del 27 giugno 2002 relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù

(2005/C 43/11)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio sul tema *Seguito del Libro bianco «Nuovo impulso per la gioventù europea» - Proposta di obiettivi comuni per una migliore comprensione e conoscenza dei giovani a seguito della risoluzione del 27 giugno 2002 relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù* (COM(2004) 336 def.),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio *Seguito del Libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea» - Proposta di obiettivi comuni in tema di attività di volontariato dei giovani a seguito della risoluzione del 27 giugno 2002 relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù* (COM(2004) 337 def.),

vista la decisione della Commissione, del 30 aprile 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 5 aprile 2004, di incaricare la commissione Cultura e istruzione di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio parere sul documento di lavoro della Commissione *Orientamenti per un servizio volontario europeo per i giovani* (CdR 191/96 fin) ⁽¹⁾,

visto il proprio parere sul tema *Programma d'azione - Servizio volontario europeo per i giovani* (CdR 86/97 fin) ⁽²⁾,

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù ⁽³⁾,

visto il proprio parere in merito al Libro bianco della Commissione europea *Un nuovo impulso per la gioventù europea* (CdR 389/2001 fin) ⁽⁴⁾,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio *Seguito del libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea» - Proposta di obiettivi comuni in materia di partecipazione e di informazione dei giovani a seguito della risoluzione del 27 giugno 2002 relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù* (COM(2003) 184 def.),

vista la risoluzione del Consiglio del 25 novembre 2003 in materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani ⁽⁵⁾,

vista la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Relazione sul seguito della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori* (COM(2004) 21 def.),

⁽¹⁾ GU C 42 del 10.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 244 dell'11.8.1997, pag. 47.

⁽³⁾ GU C 168 del 13.7.2002.

⁽⁴⁾ GU C 287 del 22.11.2002, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU C 295 del 5.12.2003.

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio *Seguito del Libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea» - Proposta di obiettivi comuni in materia di partecipazione e informazione dei giovani a seguito della risoluzione del 27 giugno 2002 relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù (CdR 309/2003 fin)*,

visto il progetto di parere (CdR 192/2004 riv. 1), adottato in data 9 luglio 2004 dalla commissione Cultura e istruzione (relatore: Roberto Pella, presidente del consiglio provinciale di Biella, IT/PPE),

considerando quanto segue:

- 1) Le autorità locali e regionali hanno sempre espresso apprezzamento per l'attenzione riservata alle politiche in tema di gioventù, nella convinzione che l'UE, gli Stati membri e le stesse autorità locali e regionali debbano destare nei giovani la consapevolezza del valore di un esercizio attivo della cittadinanza a livello nazionale. L'obiettivo è soprattutto essere messi nella condizione di poter dare il loro contributo alla costruzione di un'Europa democratica e solidale, ma anche forte e competitiva, dal punto di vista economico e culturale.
- 2) Dette autorità considerano fondamentale ed estremamente attuale, anche in riferimento al recente allargamento, la dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, in base alla quale una delle sfide fondamentali dell'Unione europea è «come avvicinare i cittadini - in primo luogo i giovani - al progetto europeo ed alle istituzioni europee». La sfida, tuttavia, dovrebbe essere presentata capovolgendone i termini: sono il progetto europeo e le istituzioni europee che devono avvicinarsi ai cittadini, e segnatamente ai giovani, per consolidare il rapporto tra le giovani generazioni e le strutture politiche esistenti.
- 3) Esse ritengono indispensabile riuscire a conseguire gli obiettivi strategici stabiliti in occasione dei Consigli europei di Lisbona e di Barcellona miranti a fare dell'Europa «l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo» e considerano che la mobilità dei giovani all'interno dell'Europa è un requisito fondamentale ed indispensabile di tale obiettivo. Una politica europea per la gioventù non deve tuttavia guardare alle giovani generazioni in un'ottica esclusivamente strumentale. Tale politica deve invece fondarsi, in primo luogo, sul presupposto che i giovani sono cittadini europei a pieno titolo, con la capacità e la forza di incidere sul proprio futuro e su quello dell'Europa, con un impatto, in senso lato, anche sul piano della competitività e dello sviluppo economico,

ha adottato il seguente parere in data 30 settembre 2004, nel corso della 56a sessione plenaria.

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1 **concorda** con la Commissione, come del resto invita a fare il Consiglio, nel sottolineare la necessità di applicare alle problematiche giovanili ed alle azioni dirette ai giovani il metodo aperto di coordinamento, considerata la rapida evoluzione della situazione delle giovani generazioni in Europa;

1.2 **approva** e accoglie con soddisfazione il metodo utilizzato dalla Commissione, caratterizzato da un'ampia consultazione delle parti interessate;

1.3 **ritiene** di dover essere costantemente consultato e aggiornato nelle materie relative alle quattro priorità tematiche proposte nel Libro bianco della Commissione dal titolo *Un nuovo impulso per la gioventù europea*, soprattutto in considerazione del fatto che gli enti locali e regionali, per la specificità delle loro competenze istituzionali, sono da sempre impegnati nel predisporre azioni utili a stimolare la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità in cui essi vivono;

1.4 **concorda** con la Commissione nel constatare che oggi si assiste ad un preoccupante disinteressamento dei giovani alla vita politica, ma osserva che per converso i giovani sono spesso presenti in altri ambiti di attività sociale, quali il volontariato, che risultano essere una forma di esercizio di cittadinanza attiva; ritiene pertanto che i politici per primi debbano rivedere il loro modo di porsi nei confronti dei giovani e sviluppare metodi che rafforzino la loro legittimità democratica presso questo gruppo. La sfida implica direttamente il Comitato delle regioni, in quanto esso dovrebbe impegnarsi a promuovere più attivamente la nomina di giovani membri, dei due sessi, che possono contribuire, in virtù della loro età e dell'attività politica che svolgono sul piano locale e regionale, al miglioramento dell'operato dell'istituzione;

1.5 **individua** alla base del presente documento, come del resto già precisato in precedenti suoi pareri in merito alle politiche giovanili, la convinzione della necessità che «la politica europea in materia di gioventù sia visibile a tutti i livelli amministrativi e politici e in tutti i paesi, e venga trasmessa attraverso il linguaggio ed i canali di comunicazione con cui i giovani hanno maggiore dimestichezza» (CdR 309/2003 fin). In tale contesto il Comitato delle regioni accoglie con favore la creazione su internet del Portale europeo per i giovani, il cui indirizzo è il seguente: http://www.europa.eu.int/youth/index_it.html.

2. Raccomandazioni specifiche del Comitato delle regioni in merito a una migliore comprensione e conoscenza dei giovani

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1 **considera** che per poter avvicinare la politica ai giovani occorre prima di tutto capire quale sia l'approccio più opportuno e per far questo occorre quindi, come giustamente afferma la Commissione stabilendo l'obiettivo generale contenuto nella sua comunicazione al Consiglio, sviluppare un insieme di conoscenze coerenti, pertinenti e di qualità nel settore della gioventù in Europa, in grado di prevedere le necessità future, mediante lo scambio, il dialogo e le reti, al fine di elaborare politiche opportune, efficaci e sostenibili;

2.2 la Commissione individua giustamente dei sotto-obiettivi, relativi al citato obiettivo generale e il Comitato delle regioni **approva** la costante apertura, accanto ai settori prioritari individuati in prima battuta dagli Stati membri nel rispondere ai questionari loro sottoposti, agli altri settori prioritari che presentano interesse nel settore della gioventù; questa è una caratteristica essenziale per un metodo adatto a studiare un settore in così rapida evoluzione come quello giovanile.

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.3 **sottolinea** che gli enti locali e regionali possono avere un ruolo cruciale nel reperire le conoscenze esistenti nei settori appartenenti al campo della gioventù ed **invita** il Consiglio a tenerlo presente in riferimento alle linee d'azione individuate a livello nazionale; infatti si individua la necessità di «effettuare studi complementari, raccogliere dati statistici e conoscenze pratiche presso le ONG, le organizzazioni dei giovani e gli stessi giovani sui temi identificati, per colmare le lacune e aggiornare in permanenza le conoscenze su tali temi attuali», ma non si considerano gli enti locali e regionali. Tali conoscenze infatti, per poter essere complete e aggiornate devono essere reperite a livello locale, anche se con un coordinamento nazionale per poter raggiungere l'obiettivo generale di un insieme di conoscenze coerenti;

2.4 **tenendo conto** della necessità del suddetto coordinamento a livello nazionale, apparirebbero particolarmente efficaci progetti per la raccolta dei dati necessari con il coinvolgimento diretto degli enti locali e regionali, che possono più facilmente raggiungere tutte le realtà giovanili presenti sul territorio e che quindi dovrebbero, a questo scopo, poter avvalersi di appositi finanziamenti europei;

2.5 **invita** la Commissione a tener presente anche nella redazione dei documenti relativi alle quattro priorità del Libro bianco in materia di gioventù, il ruolo cruciale degli Istituti scolastici, che potrebbero costituire un canale privilegiato per la compilazione, da parte dei giovani, di appositi questionari relativi ai vari ambiti di ricerca; le strutture di assistenza sociale degli enti locali e regionali potrebbero raggiungere i giovani che, in quanto in situazioni svantaggiate, non fanno più parte della popolazione scolastica;

2.6 **ritiene** che gli enti locali e regionali potrebbero efficacemente avvalersi della collaborazione attiva degli organi consultivi dei giovani già presenti sul territorio; infatti presso molti enti locali e regionali sono stati istituiti organismi di consultazione dei giovani quali le «Consulte dei giovani» o i «Consigli comunali dei ragazzi». Questi organi consultivi sono già risultati essere, a livello locale, ottimi mezzi per avere una efficace e soprattutto continuamente aggiornata conoscenza dei giovani, attuando nel contempo uno stimolo all'esercizio della cittadinanza attiva;

2.7 ai gruppi giovanili locali di partecipazione e di influenza, come per esempio le «consulte dei giovani», occorrerebbe dare, in alcuni campi, anche potere decisionale e risorse sufficienti. In tal modo i giovani potrebbero decidere autonomamente e finanche realizzare taluni progetti che li interessano e li riguardano. Le «consulte dei giovani», ove siano dotate di un effettivo potere decisionale, possono dare ai giovani un'immagine positiva della democrazia e sviluppare la loro partecipazione;

2.8 **invita** la Commissione a coinvolgere direttamente gli enti locali e regionali degli Stati protagonisti del recente allargamento dell'Unione europea, e a favorire il diffondersi presso di essi delle buone prassi, ad esempio attuando dei gemellaggi e degli scambi culturali tra le «consulte giovanili» di tutta Europa;

2.9 **sottolinea** l'importanza di perseguire un insieme di conoscenze coerenti, pertinenti e di qualità nel settore della gioventù in Europa anche tenendo conto delle minoranze etniche e linguistiche;

2.10 **approva** e si compiace della volontà della Commissione di istituire una rete comunitaria delle conoscenze nel campo della gioventù, che riunisca i rappresentanti di tutte le parti interessate con l'obiettivo di esaminare i metodi e i temi futuri e scambiare buone prassi;

2.11 **chiede** che vengano messe a punto in tempi il più possibile brevi le modalità di istituzione di una rete comunitaria delle conoscenze nel campo della gioventù, cui la Commissione stessa si riferisce nella trattazione dell'obiettivo 4 della comunicazione in merito a una migliore comprensione e conoscenza dei giovani, e **chiede** che venga espressamente prevista la partecipazione di rappresentanti del Comitato delle regioni;

2.12 **prende atto** del fatto che, nelle loro risposte ai questionari predisposti dalla Commissione, gli Stati membri non chiedono la creazione di nuove strutture per facilitare e promuovere gli scambi, il dialogo e le reti per garantire la visibilità delle conoscenze nel settore della gioventù e prevederne le necessità, ma auspicano piuttosto di poter lavorare a partire dalle reti e dalle relazioni esistenti utilizzandole e garantendole con più efficacia; occorre quindi potenziare gli sportelli alla gioventù degli enti locali, quali ad esempio gli «Informagiovani» che possono essere attivati anche come canali privilegiati per «l'informazione proveniente dai giovani»;

2.13 **concorda** con la Commissione nel sottolineare l'importanza della mobilità per favorire l'istruzione e la formazione di ricercatori ed esperti, in particolare giovani, che lavorano nel settore della gioventù e di ogni altro protagonista che sta sviluppando le conoscenze nel settore in questione; invita la Commissione a elaborare, a livello europeo, strategie utili a sensibilizzare gli enti o organismi cui fanno capo ricercatori ed esperti, in particolare gli Istituti scolastici e le università visto che, come la Commissione stessa rileva nella sua relazione sul seguito della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (COM(2004) 21 def.) nonostante le strategie già attuate, «il numero delle persone coinvolte nei sistemi di istruzione e formazione che partecipa alla mobilità è ancora molto limitato»;

2.14 gli insegnanti delle scuole dovrebbero essere adeguatamente formati per poter trattare le questioni relative alla partecipazione e alla vita comunitaria sia nell'insegnamento che nell'attività svolta con le organizzazioni studentesche. I gruppi di partecipazione e di influenza giovanili operanti nelle scuole dovrebbero avere potere di decisione anche in materia di infrastrutture scolastiche e, per esempio, nella progettazione e nella gestione degli spazi dedicati al tempo libero.

3. Raccomandazioni specifiche del Comitato delle regioni in merito alle attività di volontariato dei giovani

IL COMITATO DELLE REGIONI

3.1 **accoglie** con favore l'analisi puntuale della Commissione di un tema da sempre all'attenzione degli enti locali e regionali per l'enorme importanza che hanno a livello in primo luogo locale le associazioni di volontariato; esse rappresentano il cuore vivo e attivo di ogni comunità di persone;

3.2 **accoglie** con soddisfazione il dato in base al quale sono molti i giovani impegnati in attività di volontariato e **osserva** che questo dato contraddice il presunto disinteressamento dei giovani alla cittadinanza attiva; **osserva** che è più corretto parlare di «spoliticizzazione» dei giovani, piuttosto che di disinteressamento, in quanto le attività di volontariato, come afferma la Commissione stessa, sono una forma di partecipazione sociale, un'esperienza educativa, nonché un fattore di occupazione e di integrazione;

3.3 **osserva** che presumibilmente i giovani si sono allontanati dalla politica in quanto appare loro troppo lontana dai problemi reali; **richiama** quanto già espresso nel recente parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio in tema di partecipazione e di informazione dei giovani, ovvero che le amministrazioni locali e regionali svolgono un ruolo determinante nella politica europea per i giovani, dato che sono proprio questi gli enti più a contatto con le nuove generazioni;

3.4 **esprime soddisfazione** per il ruolo riconosciuto dalla Commissione agli enti locali e regionali, per attuare la linea d'azione finalizzata a migliorare le attività di volontariato

esistenti per i giovani, e **sottolinea** il rapporto privilegiato che gli enti locali e regionali possono instaurare con i giovani presenti sul territorio;

3.5 **approva** l'attenzione posta dalla Commissione nel riconoscere che le attività di volontariato offerte ai giovani variano considerevolmente a seconda dei paesi e che la situazione non è affatto uniforme negli Stati membri;

3.6 **auspica** che tutti gli Stati membri siano sensibili alla necessità di facilitare l'impegno volontario dei giovani eliminando gli ostacoli esistenti; in particolare appare indispensabile che ogni Stato membro riconosca a livello legislativo lo status di volontario in quanto il considerarlo, come succede in alcuni Stati, alla stregua dello status di un lavoratore, comporta spesso notevoli svantaggi;

3.7 **apprezza** il fatto che la Commissione ribadisca anche nel documento oggetto del presente parere la necessità di favorire la mobilità di coloro che svolgono attività di volontariato, come già ampiamente sostenuto, con trattazione apposita, nella relazione sul seguito della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (6);

3.8 **sottolinea** che al fine di sviluppare le attività di volontariato per i giovani, per accrescere la trasparenza delle possibilità esistenti, ampliarne l'ambito di applicazione e migliorarne la qualità, svolgono un ruolo cruciale gli enti locali e regionali, che possono ad esempio istituire dei veri e propri «centri servizi per il volontariato», in appoggio alle associazioni di volontariato presenti sul territorio e soprattutto utili «sportelli per il volontariato» in grado di indirizzare i giovani verso le forme di volontariato più adatte alle loro aspettative;

3.9 **invita** il Consiglio ad elaborare una linea d'azione specifica, per stimolare l'istituzione, a livello nazionale, regionale e locale, negli Stati che ancora non l'hanno adottata, di una vera e propria «Anagrafe del volontariato», in quanto tale strumento, ove attivato, si è rivelato uno strumento utilissimo per avere sempre una situazione aggiornata delle associazioni di volontariato presenti sul territorio; il costante aggiornamento di tale anagrafe consente inoltre di dare sempre ai giovani interessati, indirizzi precisi per le loro attività in questo campo;

3.10 **osserva** che spesso purtroppo i giovani vengono per caso a contatto del mondo del volontariato, se non già inseriti in un contesto familiare sensibile all'argomento, e che sarebbe quindi opportuno incentivare linee d'azione atte a portare nelle scuole, fin dai primi anni, informazioni sotto forma ad esempio di incontri, ovviamente adattati all'età degli uditori, con esponenti attivi del mondo del volontariato; sarebbe un ottimo esempio di educazione civica moderna e finalizzata all'esercizio della cittadinanza attiva da parte dei ragazzi. **Chiede** pertanto alla Commissione di riconoscere il ruolo delle istituzioni scolastiche e la necessità di sensibilizzare gli insegnanti;

(6) COM(2004) 21 def.

3.11 **concorda** con la Commissione nel ribadire, come rilevato nell'obiettivo 3 (promuovere il volontariato al fine di rafforzare la solidarietà e l'impegno civico dei giovani) l'importanza di creare migliori condizioni per una maggiore partecipazione dei giovani svantaggiati alle attività di volontariato; il volontariato può infatti facilitare l'inserimento dei giovani;

3.12 **ritiene** che, dato che il volontariato è caratterizzato dalla gratuità (eccetto occasionalmente il rimborso spese) e da un investimento considerevole in termini di tempo e di energia, che va spesso di pari passo con la mobilità e che è opportuno impedire la sostituzione di attività retribuite con il volontariato, è essenziale garantire la protezione giuridica e sociale del volontariato. La responsabilità principale di garantire tale protezione spetta al livello nazionale, regionale e locale, ma, in base agli articoli 137 e 140 del Trattato CE, la Commissione potrebbe proporre una carta europea del volontariato come strumento di cooperazione e di coordinamento;

3.13 **apprezza** che la Commissione abbia messo in luce la necessità di garantire il riconoscimento delle attività di volontariato dei giovani al fine di riconoscere le loro competenze personali e il loro impegno nella società; **auspica** che presto si diffondano le buone prassi a tutti i livelli affinché tale riconoscimento venga attuato da tutte le parti interessate, come giustamente afferma la Commissione nelle linee d'azione relative all'obiettivo 4, autorità pubbliche, imprese private, parti sociali, società civile e giovani stessi;

3.14 **concorda** con la Commissione nel sostenere la necessità di garantire, a livello europeo, un migliore riconoscimento dell'esperienza di volontario dei giovani nel quadro dei processi in corso e attraverso strumenti esistenti in altri settori di intervento, in particolare di misure quali l'Europass già attuato nel settore dell'istruzione; infatti le stesse forme di incentivazione alla mobilità degli studenti possono essere adottate anche per facilitare le esperienze di volontariato dei giovani in Stati diversi da quello di origine;

3.15 **invita** fin d'ora la Commissione a elaborare proposte per l'estensione del servizio volontario europeo (SVE) ad una gamma più ampia di attività, promuovendo nel contempo l'elaborazione, da parte degli Stati membri, di analoghi progetti a livello nazionale, ad integrazione ed arricchimento delle iniziative comunitarie;

3.16 **si compiace** inoltre della proposta, di cui all'articolo III-223, paragrafo 5, del progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, di istituire «un corpo volontario europeo di aiuto umanitario ... La legge europea ne fissa lo statuto e il funzionamento»; **ritiene** che un tale «corpo volontario» potrebbe costituire un quadro per il contributo comune dei giovani europei alle azioni di solidarietà dell'Unione europea;

3.17 come già ribadito in recenti pareri, anche in merito alla promozione del volontariato, **sottolinea** la necessità del coinvolgimento paritario di uomini e donne in giovane età e di quei gruppi di giovani che, per motivi sociali o etnici, per handicap fisici o mentali, incontrano particolari difficoltà nell'esercitare la cittadinanza attiva.

4. Raccomandazioni generali del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

4.1 **esprime un giudizio positivo** in merito alle due comunicazioni della Commissione oggetto del presente parere;

4.2 **invita in particolare** la Commissione ad informare puntualmente il Comitato delle regioni circa l'evolversi dei programmi d'azione messi in atto dagli Stati membri, diffondendo il più possibile le informazioni relative alle buone prassi in tempi il più possibile ristretti; infatti proprio a causa della rapidità di evoluzione del mondo giovanile, occorre porre attenzione al fatto che anche le prassi da adottare risultano essere in rapidissima evoluzione;

4.3 **invita**, analogamente a quanto già fatto per altri ambiti di intervento compresi nelle quattro priorità del Libro bianco, gli Stati membri a consultarsi con gli enti locali e regionali per la stesura delle relazioni nazionali sullo stato di attuazione delle due priorità «migliore comprensione e conoscenza dei giovani» e «attività di volontariato dei giovani», prevista per la fine del 2005.

IL COMITATO DELLE REGIONI

4.4 **Ritiene necessario** introdurre maggior flessibilità nell'attività politica ordinaria; **invita** la Commissione a prendere in considerazione la fattibilità di iniziative utili a sensibilizzare i politici e ad incitarli all'azione in vista di un più stretto legame col mondo giovanile, pur nella sua complessità e nelle sue innumerevoli sfaccettature, per conoscerlo e poter avvalersi del suo indispensabile apporto al fine di contribuire attivamente alla costruzione di un'Europa dei cittadini forte e solidale e **ritiene** di poter partecipare a tale opera di sensibilizzazione lanciando un programma di gemellaggio fra giovani rappresentanti eletti degli enti locali e regionali rappresentati al suo interno;

4.5 **ribadisce**, come già fatto nel recente parere in merito alla «partecipazione e informazione dei giovani», che il Comitato appoggia energicamente la convinzione che l'articolo III-182 del progetto di Costituzione per l'Europa debba integrare le attuali disposizioni del Trattato nel settore della politica per la gioventù, sottolineando che l'Unione mira a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa.

Bruxelles, 30 settembre 2004.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB